

# VADEMECUM

## *DELLE VIOLAZIONI, SANZIONI E SOMME AGGIUNTIVE, IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO*

---

D. LGS. n.81/2008

e successive modificazioni

**in vigore dal 6 ottobre 2023**

con importi:

- rivalutati dall'1.7.2013 (9,6%), ai sensi dell'art.306, comma 4 bis, D. Lgs. 81/2008 come sostituito dall'art.9, comma 2, D.L. 28.6.2013 n.76 convertito dalla Legge 9.8.2013 n.99;
- aggiornati dal 24.9.2015, ai sensi degli artt.20 e 22, D. Lgs. 14.9.2015 n.151;
- rivalutati dall'1.7.2018 (1,9%), ai sensi del Decreto Direttoriale n.12 del 6.6.2018 del Capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- elevati dall'1.1.2019 (10%), dall'art.1, comma 445, lett.d, punto 2), Legge 30.12.2018 n.145.
- aggiornati dal 22.10.2021, ai sensi dell'art.13, D.L. 21.10.2021 n.146;
- aggiornati dal 21.12.2021, ai sensi della Legge 17.12.2021 n.215 di conversione con modificazioni del D.L. 21.10.2021 n.146;
- aggiornati dal 5.5.2023, ai sensi della Legge 3.7.2023 n.85 di conversione del D.L. 1.5.2023 n.48;
- rivalutati dal 6.10.2023 (15,9%), ai sensi del Decreto n.111 del 20.9.2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

a cura di

*Eugenio Specchiarelli*

Ispettore del lavoro presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di L'Aquila \*

*\*Le considerazioni che seguono sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non impegnano in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza.*

N.B. Le "sanzioni ridotte", per le violazioni penali, sono determinate a norma dell'art.21 del D. Lgs. n.758/94 e s.m.i.  
 Le "sanzioni minime", per le violazioni amministrative, sono determinate a norma dell'art.301-bis del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i..  
 Le "sanzioni ridotte", per le violazioni amministrative, sono determinate a norma dell'art.16 della Legge. n.689/1981.

Norma violata	Violazione	Responsabile	Norma sanzionatoria	arresto	importo min.	importo max.	sanzione ridotta o minima
<b>TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>							
Art.3, comma 12 bis	Omessa informazione, al volontario, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, c.5, lett.a	da 2 a 4 mesi	1.067,88	5.695,36	<b>1.423,84</b>
<b>TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE</b>							
Art.14, comma 1	Impiego di lavoratori, ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali, senza preventiva comunicazione obbligatoria =>10% dei lavoratori presenti, sempreché il lavoratore irregolare non risulti l'unico occupato; nonché in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza di cui all'All.I.	Impresa	Art.14, comma 1	==	==	==	<b>Sospensione attività impresa</b>
Art.14, comma 1	Impiego di lavoratori autonomi occasionali in assenza della preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro. Non si applica la diffida ex art.13 D.Lgs. 124/2004. (1)	Responsabile dell'impresa	Art.14, comma 1		500,00 per ciascun lavoratore autonomo occasionale	2,500,00 per ciascun lavoratore autonomo occasionale	<b>833,33 (1) per ciascun lavoratore autonomo occasionale</b>
Art.14, comma 2	Impiego di lavoratori, ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali, senza preventiva comunicazione obbligatoria =>10% dei lavoratori presenti, sempreché il lavoratore irregolare non risulti l'unico occupato; nonché in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza di cui all'All.I.	Impresa	Art.14, comma 2	==	==	==	<b>Interdizione temporanea contrattazione con P.A.</b>
Art.14, comma 9, lett.d	Revoca sospensione attività d'impresa per lavoro irregolare con l'impiego di lavoratori =<5.	Impresa	Art.14, comma 9, lett.d	==	==	==	<b>Somma aggiuntiva 2.500,00</b>
Art.14, comma 9, lett.d	Revoca sospensione attività d'impresa per lavoro irregolare con l'impiego di lavoratori =<5. Con parziale pagamento differito.	Impresa	Combinato disposto art.14, comma 9, lett.d, ed art.14, comma 11	==	==	==	<b>Somma aggiuntiva 500,00 + 2.100,00</b>
Art.14, comma 9, lett.d	Revoca sospensione attività d'impresa per lavoro irregolare con l'impiego di lavoratori =<5. Recidiva di sospensione nei 5 anni precedenti.	Impresa	Combinato disposto art.14, comma 9, lett.d; art.14, comma 10	==	==	==	<b>Somma aggiuntiva 5.000,00</b>
Art.14, comma 9, lett.d	Revoca sospensione attività d'impresa per lavoro irregolare con l'impiego di lavoratori =<5. Recidiva di sospensione nei 5 anni precedenti. Con parziale pagamento differito.	Impresa	Combinato disposto art.14, comma 9, lett.d; art.14, comma 10; art.14, comma 11	==	==	==	<b>Somma aggiuntiva 1.000,00 + 4.200,00</b>
Art.14, comma 9, lett.d	Revoca sospensione attività d'impresa per lavoro irregolare con l'impiego di lavoratori >5.	Impresa	Art.14, comma 9, lett.d	==	==	==	<b>Somma aggiuntiva 5.000,00</b>

Art.14, comma 9, lett.d	Revoca sospensione attività d'impresa per lavoro irregolare con l'impiego di lavoratori >5. Con parziale pagamento differito.	Impresa	Combinato disposto art.14, comma 9, lett.d; art.14, comma 11	==	==	==	<b>Somma aggiuntiva 1.000,00 + 4.200,00</b>
Art.14, comma 9, lett.d	Revoca sospensione attività d'impresa per lavoro irregolare con l'impiego di lavoratori >5. Recidiva di sospensione nei 5 anni precedenti.	Impresa	Combinato disposto art.14, comma 9, lett.d; art.14, comma 10	==	==	==	<b>Somma aggiuntiva 10.000,00</b>
Art.14, comma 9, lett.d	Revoca sospensione attività d'impresa per lavoro irregolare con l'impiego di lavoratori >5. Recidiva di sospensione nei 5 anni precedenti. Con parziale pagamento differito.	Impresa	Combinato disposto art.14, comma 9, lett.d; art.14, comma 10 art.14, comma 11	==	==	==	<b>Somma aggiuntiva 2.000,00 + 8.400,00</b>
Art.14, comma 9, lett.e	Revoca sospensione attività d'impresa per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'All.I, punti nn.1,2,5.	Impresa	Art.14, comma 9, lett.e	==	==	==	<b>Somma aggiuntiva 2.500,00</b>
Art.14, comma 9, lett.e	Revoca sospensione attività d'impresa per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'All.I, punti nn.1,2,5. Con parziale pagamento differito.	Impresa	Combinato disposto art.14, comma 9, lett.e; art.14 comma 11	==	==	==	<b>Somma aggiuntiva 500,00 + 2.100,00</b>
Art.14, comma 9, lett.e	Revoca sospensione attività d'impresa per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'All.I, punti nn.1,2,5. Recidiva di sospensione nei 5 anni precedenti.	Impresa	Combinato disposto art.14, comma 9, lett.e; art.14 comma 10	==	==	==	<b>Somma aggiuntiva 5.000,00</b>
Art.14, comma 9, lett.e	Revoca sospensione attività d'impresa per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'All.I, punti nn.1,2,5. Recidiva di sospensione nei 5 anni precedenti. Con parziale pagamento differito.	Impresa	Combinato disposto art.14, comma 9, lett.e; art.14 comma 10 art.14 comma 11	==	==	==	<b>Somma aggiuntiva 1.000,00 + 4.200,00</b>
Art.14, comma 9, lett.e	Revoca sospensione attività d'impresa per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'All.I, punti nn.3,6.	Impresa	Art.14, comma 9, lett.e	==	==	==	<b>Somma aggiuntiva 300,00 per lavoratore</b>
Art.14, comma 9, lett.e	Revoca sospensione attività d'impresa per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'All.I, punti nn.3,6. Con parziale pagamento differito.	Impresa	Combinato disposto art.14, comma 9, lett.e; art.14 comma 11	==	==	==	<b>Somma aggiuntiva 60,00 + 252,00 per lavoratore</b>
Art.14, comma 9, lett.e	Revoca sospensione attività d'impresa per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'All.I, punti nn.3,6. Recidiva di sospensione nei 5 anni precedenti.	Impresa	Combinato disposto art.14, comma 9, lett.e; art.14 comma 10	==	==	==	<b>Somma aggiuntiva 600,00 per lavoratore</b>
Art.14, comma 9, lett.e	Revoca sospensione attività d'impresa per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'All.I, punti nn.3,6. Recidiva di sospensione nei 5 anni precedenti. Con parziale pagamento differito.	Impresa	Combinato disposto art.14, comma 9, lett.e; art.14 comma 10; art.14, comma 11	==	==	==	<b>Somma aggiuntiva 120,00 + 504,00 per lavoratore</b>
Art.14, comma 9, lett.e	Revoca sospensione attività d'impresa per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'All.I, punti nn.4,7,8,9,10,11,12,12bis.	Impresa	Art.14, comma 9, lett.e	==	==	==	<b>Somma aggiuntiva 3.000,00</b>
Art.14, comma 9, lett.e	Revoca sospensione attività d'impresa per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'All.I, punti nn.4,7,8,9,10,11,12,12bis. Con parziale pagamento differito.	Impresa	Combinato disposto art.14, comma 9, lett.e; art.14 comma 11	==	==	==	<b>Somma aggiuntiva 600,00 + 2.520,00</b>
Art.14, comma 9, lett.e	Revoca sospensione attività d'impresa per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'All.I, punti nn.4,7,8,9,10,11,12,12bis. Recidiva di sospensione nei 5 anni precedenti.	Impresa	Combinato disposto art.14, comma 9, lett.e; art.14 comma 10	==	==	==	<b>Somma aggiuntiva 6.000,00</b>

Art.14, comma 9, lett.e	Revoca sospensione attività d'impresa per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'All.I, punti nn.4,7,8,9,10,11,12,12bis. Recidiva di sospensione nei 5 anni precedenti. Con parziale pagamento differito.	Impresa	Combinato disposto art.14, comma 9, lett.e; art.14 comma 10; art.14, comma 11	==	==	==	<b>Somma aggiuntiva 1.200,00 + 5.040,00</b>
Art.14, comma 15	Omessa ottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività nelle ipotesi di violazioni in materia di salute e sicurezza.	Datore di lavoro	Art.14, comma 15	fino a 6 mesi	==	==	==
Art.14, comma 15	Omessa ottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività nella ipotesi di lavoro irregolare.	Datore di lavoro	Art.14, comma 15	da 3 a 6 mesi	<b>2.500,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>1.600,00 (2)</b>
<b>TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SEZIONE I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI</b>							
Art.17, comma 1, lett.b	Omessa nomina del RSPP.	Datore di lavoro	Art.55, comma 1, lett.b	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.18, comma 1, lett.a	Omessa nomina del Medico competente.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.d	da 2 a 4 mesi	<b>1.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.500,00 (2)</b>
Art.18, comma 1, lett.b-bis	Omessa individuazione del preposto.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.d	da 2 a 4 mesi	<b>1.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.500,00 (2)</b>
Art.18, comma 1, lett.c	Omessa idonea valutazione, nell'affidamento dei compiti, delle capacità e condizioni dei lavoratori in rapporto della loro salute e sicurezza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.c	da 2 a 4 mesi	<b>1.708,61</b>	<b>7.403,96</b>	<b>1.850,99</b>
Art.18, comma 1, lett.d	Omessa fornitura dei DPI.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.d	da 2 a 4 mesi	<b>1.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.500,00 (2)</b>
Art.18, comma 1, lett.e	Omesse appropriate misure affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e addestramento accedono alle zone che li espongono a rischio grave e specifico.	Datore di lavoro Dirigente	Art. 55. comma 5, lett. c	da 2 a 4 mesi	<b>1.708,61</b>	<b>7.403,96</b>	<b>1.850,99</b>
Art.18, comma 1, lett.f	Omessa richiesta ai lavoratori dell'osservanza delle norme e disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.c	da 2 a 4 mesi	<b>1.708,61</b>	<b>7.403,96</b>	<b>1.850,99</b>
Art.18, comma 1, lett.g	Omesso invio dei lavoratori alla visita medica entro la scadenza prevista dal programma di sorveglianza sanitaria. (fino a 5 lavoratori)	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.e	==	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.18, comma 1, lett.g	Omesso invio dei lavoratori alla visita medica entro la scadenza prevista dal programma di sorveglianza sanitaria. (da 6 a 10 lavoratori)	Datore di lavoro Dirigente	art.55, c.5, lett.e elevato dall'art.55, c.6 bis – sub 1	==	<b>5.695,36</b>	<b>11.390,71</b>	<b>2.847,68</b>
Art.18, comma 1, lett.g	Omesso invio dei lavoratori alla visita medica entro la scadenza prevista dal programma di sorveglianza sanitaria. (più di 10 lavoratori)	Datore di lavoro Dirigente	art.55, c.5, lett.e elevato dall'art.55, c.6 bis – sub 2	==	<b>8.543,02</b>	<b>17.086,07</b>	<b>4.271,52</b>
Art.18, comma 1, lett.g	Omessa richiesta al Medico competente dell'osservanza dei suoi obblighi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.e	==	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.18, comma 1, lett.g-bis	Omessa tempestiva comunicazione al Medico competente della cessazione del rapporto di lavoro.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.h	sanzione amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>854,30</b>
Art.18, comma 1, lett.n	Impedimento al RLS della verifica dell'applicazione delle misure di sicurezza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.e	==	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,38</b>	<b>1.423,84</b>

Art.18, comma 1, lett.o	Omessa tempestiva consegna al RLS di copia del DVR.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.a	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.18, comma 1, lett.p	Omessa consegna del DVR, elaborato su supporto informatico, al RLS.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.e	==	<b>2.847,67</b>	<b>5.695,38</b>	<b>1.423,84</b>
Art.18, comma 1, lett.q	Omessa adozione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.c	da 2 a 4 mesi	<b>1.708,61</b>	<b>7.403,96</b>	<b>1.850,99</b>
Art.18, comma 1, lett.r	Omessa comunicazione, in via telematica, all'INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, dei dati ed informazioni dell'infortunio sul lavoro con assenza >3 gg. (La sanzione esclude quelle per violazione dell'art.53 dpr 1124/65)	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.g	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>1.423,83</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
							<b>1.898,45</b>
Art.18, comma 1, lett.r	Omessa comunicazione, in via telematica, all'INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, dei dati ed informazioni dell'infortunio sul lavoro con assenza >1 < 4 gg.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.h	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
							<b>854,30</b>
Art.18, comma 1, lett.s	Omessa preventiva consultazione del RLS in ordine alla valutazione dei rischi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.e	==	<b>2.847,67</b>	<b>5.695,38</b>	<b>1.423,84</b>
Art.18, comma 1, lett.s	Omessa tempestiva consultazione del RLS in ordine alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.e	==	<b>2.847,67</b>	<b>5.695,38</b>	<b>1.423,84</b>
Art.18, comma 1, lett.s	Omessa consultazione del RLS sulla designazione del responsabile ed addetti al servizio prevenzione, prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione,	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.e	==	<b>2.847,67</b>	<b>5.695,38</b>	<b>1.423,84</b>
Art.18, comma 1, lett.s	Omessa consultazione del RLS in merito all'organizzazione della formazione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.e	==	<b>2.847,67</b>	<b>5.695,38</b>	<b>1.423,84</b>
Art.18, comma 1, lett.v	Omessa convocazione, nelle unità produttive >15 lavoratori, della riunione periodica almeno una volta all'anno.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.e	==	<b>2.847,67</b>	<b>5.695,38</b>	<b>1.423,84</b>
Art.18, comma 1, lett.z prima parte	Omesso aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.d	da 2 a 4 mesi	<b>1.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.500,00 (2)</b>
Art.18, comma 1, lett.aa	Omessa comunicazione, in via telematica, all'INAIL, dei nominativi dei RLS.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.l	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>71,19</b>	<b>427,16</b>	<b>71,19</b>
							<b>142,38</b>
Art.18, comma 1, lett.bb	Omessa vigilanza affinché i lavoratori non siano adibiti alla mansione specifica senza il giudizio medico di idoneità.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.g	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>1.423,83</b>	<b>6.407,28</b>	<b>1.423,84</b>
							<b>2.135,76</b>
Art.18, comma 2	Omessa comunicazione al SPP ed al Medico competente delle informazioni sulla natura dei rischi, organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive, dati sugli infortuni e malattie professionali, provvedimenti adottati dagli Organi di vigilanza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.g	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>1.423,83</b>	<b>6.407,28</b>	<b>1.423,84</b>
							<b>2.135,76</b>

Art.19, comma 1, lett.a	Per non aver sovrinteso e vigilato sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dpi messi a loro disposizione e, se necessario, di non essere intervenuto per modificarne il comportamento non conforme. Ovvero, in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite, per non aver interrotto l'attività del lavoratore ed informato i superiori diretti.	Preposto	Art.56, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>1.708,61</b>	<b>427,15</b>
Art.19, comma 1, lett.b	Omessa verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischio grave e specifico.	Preposto	Art.56, comma 1, lett.b	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>1.139,08</b>	<b>284,77</b>
Art.19, comma 1, lett.c	Omessa richiesta dell'osservanza delle misure previste in caso di emergenza.	Preposto	Art.56, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>1.708,61</b>	<b>427,15</b>
Art.19, comma 1, lett.c	Omesse istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.	Preposto	Art.56, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>1.708,61</b>	<b>427,15</b>
Art.19, comma 1, lett.d	Omessa informazione, prima possibile, ai lavoratori esposti di un pericolo grave ed immediato e le disposizioni prese o da prendere per protezione.	Preposto	Art.56, comma 1, lett.b	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>1.139,08</b>	<b>284,77</b>
Art.19, comma 1, lett.e	Richiesta ai lavoratori, non debitamente motivata, di ripresa del lavoro in caso di pericolo grave ed immediato.	Preposto	Art.56, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>1.708,61</b>	<b>427,15</b>
Art.19, comma 1, lett.f	Omessa tempestiva segnalazione delle deficienze dei mezzi ed attrezzature da lavoro e dei DPI e di ogni altra condizione di pericolo.	Preposto	Art.56, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>1.708,61</b>	<b>427,15</b>
Art.19, comma 1, lett.f bis	Omessa interruzione dell'attività in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo e segnalazione al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.	Preposto	Art.56, comma 1, lett.a	Fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>1.708,61</b>	<b>427,15</b>
Art.19, comma 1, lett.g	Omessa frequenza dei corsi di formazione ed aggiornamento.	Preposto	Art.56, comma 1, lett.b	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>1.139,08</b>	<b>284,77</b>
Art.20, comma 2, lett.b	Omessa osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale.	Lavoratore	Art.59, comma 1, lett.a	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>854,30</b>	<b>213,58</b>
Art.20, comma 2, lett.c	Omessa corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, sostanze e miscele pericolose, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza.	Lavoratore	Art.59, comma 1, lett.a	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>854,30</b>	<b>213,58</b>
Art.20, comma 2, lett.d	Omessa appropriata utilizzazione dei DPI.	Lavoratore	Art.59, comma 1, lett.a	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>854,30</b>	<b>213,58</b>
Art.20, comma 2, lett.e	Omessa immediata segnalazione al datore di lavoro, dirigente, preposto, delle deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, dei DPI, nonché eventuali pericoli.	Lavoratore	Art.59, comma 1, lett.a	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>854,30</b>	<b>213,58</b>
Art.20, comma 2, lett.f	Rimozione o modificazione, senza autorizzazione, dei dispositivi di sicurezza, segnalazione, controllo.	Lavoratore	Art.59, comma 1, lett.a	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>854,30</b>	<b>213,58</b>
Art.20, comma 2, lett.g	Attuazione, di propria iniziativa, di operazioni/manovre non di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri	Lavoratore	Art.59, comma 1, lett.a	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>854,30</b>	<b>213,58</b>
Art.20, comma 2, lett.h	Omessa partecipazione ai programmi di formazione ed addestramento.	Lavoratore	Art.59, comma 1, lett.a	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>854,30</b>	<b>213,58</b>
Art.20, comma 2, lett.i	Omessa sottoposizione ai controlli sanitari.	Lavoratore	Art.59, comma 1, lett.a	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>854,30</b>	<b>213,58</b>

Art.20, comma 3	Omessa esposizione della tessera di riconoscimento nel caso di attività in regime di appalto o subappalto.	Lavoratore	Art.59, comma 1, lett.b	sanzione amm.va minima	<b>71,19</b>	<b>427,16</b>	<b>71,19</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>142,38</b>
Art.20, comma 3	Omessa esposizione della tessera di riconoscimento nel caso di attività in regime di appalto o subappalto.	Lavoratori autonomi	Art.60, comma 2	sanzione amm.va minima	<b>71,19</b>	<b>427,16</b>	<b>71,19</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>142,38</b>
Art. 21, comma 1, lett.a	Utilizzo delle attrezzature di lavoro non conformi alle disposizioni del titolo III nonché di opere provvisorie non idonee poiché non conformi alle disposizioni del titolo IV.	Impresa familiare Lav. autonomi Coltivatori diretti Soci di s.s. settore agricolo Artigiani Piccoli commercianti	Art.60, comma 1, lett.a	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>854,30</b>	<b>213,58</b>
Art.21, comma 1, lett.b	Omessa dotazione dei DPI e utilizzo conforme alle disposizioni	Impresa familiare Lav. autonomi Coltivatori diretti Soci di s.s. settore agricolo Artigiani Piccoli commercianti	Art.60, comma 1, lett.a	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>854,30</b>	<b>213,58</b>
Art.21, comma 1, lett.c	Omessa dotazione della tessera di riconoscimento nel caso di attività in regime di appalto o subappalto	Impresa familiare Lav. autonomi Coltivatori diretti Soci di s.s. settore agricolo Artigiani Piccoli commercianti	Art.60, comma 1, lett.b	sanzione amm.va minima	<b>71,19</b>	<b>427,16</b>	<b>71,19</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>142,38</b>
Art.22	Omesso rispetto dei principi di prevenzione al momento delle scelte progettuali e tecniche.	Progettisti	Art.57, comma 1	fino a 6 mesi	<b>2.135,76</b>	<b>8.543,02</b>	<b>2.135,75</b>
Art.22	Omessa scelta di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle leggi e regolamenti.	Progettisti	Art.57, comma 1	fino a 6 mesi	<b>2.135,76</b>	<b>8.543,02</b>	<b>2.135,75</b>
Art.23, comma 1	Fabbricazione di attrezzature di lavoro, DPI e impianti non rispondenti alle leggi e regolamenti.	Fabbricanti	Art.57, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>14.238,38</b>	<b>56.953,56</b>	<b>14.238,39</b>
Art.23, comma 1	Vendita, noleggio, concessione in uso di attrezzature di lavoro, DPI e impianti non rispondenti alle leggi e regolamenti.	Fornitori	Art.57, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>14.238,38</b>	<b>56.953,56</b>	<b>14.238,39</b>
Art.23, comma 2	Locazione finanziaria di beni assoggettati a procedura di attestazione alla conformità privi della relativa documentazione.	Fornitori	Art.57, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>14.238,38</b>	<b>56.953,56</b>	<b>14.238,39</b>
Art.24	Omessa applicazione delle norme di salute e sicurezza, nonché delle istruzioni dei fabbricanti, da parte degli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o di altri mezzi tecnici.	Installatori	Art.57, comma 3	fino a 3 mesi	<b>1.708,61</b>	<b>7.403,96</b>	<b>1.850,99</b>
Art.25, comma 1, lett.a	Omessa collaborazione col datore di lavoro e RSPP ai fini della valutazione dei rischi.	Medico competente	Art.58, comma 1, lett.c	fino a 3 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.25, comma 1, lett.b	Omessa programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria	Medico competente	Art.58, comma 1, lett.b	fino a 2 mesi	<b>427,16</b>	<b>1.708,61</b>	<b>427,15</b>
Art.25, comma 1, lett.c	Omessa istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio.	Medico competente	Art.58, comma 1, lett.b	fino a 2 mesi	<b>427,16</b>	<b>1.708,61</b>	<b>427,15</b>
Art.25, comma 1, lett.d	Omessa consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria.	Medico competente	Art.58, comma 1, lett.a	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>1.139,08</b>	<b>284,77</b>

Art.25, comma 1, lett.e	Omessa conservazione dell'originale della cartella sanitaria e di rischio per almeno 10 anni, salvo diverso termine.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.h	sanzione amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>854,30</b>
Art.25, comma 1, lett.e	Omessa consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio.	Medico competente	Art.58, comma 1, lett.a	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>1.139,08</b>	<b>284,77</b>
Art.25, comma 1, lett.e	Omesse informazioni al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro e consegna della cartella sanitaria e di rischio, circa la conservazione della stessa.	Medico competente	Art.58, comma 1, lett.a	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>1.139,08</b>	<b>284,77</b>
Art.25, comma 1, lett.g	Omesse informazioni ai lavoratori/RLS del significato della sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta esposizioni.	Medico competente	Art.58, comma 1, lett.b	fino a 2 mesi	<b>427,16</b>	<b>1.708,61</b>	<b>427,15</b>
Art.25, comma 1, lett.h	Omessa informazione al lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria.	Medico competente	Art.58, comma 1, lett.d	sanzione amm.va minima	<b>854,30</b>	<b>2.847,69</b>	<b>854,30</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>949,23</b>
Art.25, comma 1, lett.h	Omesso rilascio di copia, a richiesta del lavoratore, della documentazione sanitaria.	Medico competente	Art.58, comma 1, lett.d	sanzione amm.va minima	<b>854,30</b>	<b>2.847,69</b>	<b>854,30</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>949,23</b>
Art.25, comma 1, lett.i	Omessa comunicazione scritta al datore di lavoro, RSPP, RLS, in occasione della riunione periodica, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria.	Medico competente	Art.58, comma 1, lett.d	sanzione amm.va minima	<b>854,30</b>	<b>2.847,69</b>	<b>854,30</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>949,23</b>
Art.25, comma 1, lett.l	Omessa visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita dalla valutazione dei rischi.	Medico competente	Art.58, comma 1, lett.c	fino a 3 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.26, comma 1, lett.a	Omessa verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.26, comma 1, lett.b	Omesse informazioni, all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi all'interno della propria azienda sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.a	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.26, comma 2	Omessa cooperazione, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad impresa appaltatrice o lavoratori autonomi, all'attuazione delle misure di prevenzione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.d	da 2 a 4 mesi	<b>1.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.500,00 (2)</b>
Art.26, comma 2	Omesso coordinamento, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, degli interventi di protezione, anche informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi da interferenze.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.d	da 2 a 4 mesi	<b>1.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.500,00 (2)</b>
Art.26, comma 3 primo periodo	Omessa elaborazione del DUVRI.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.d	da 2 a 4 mesi	<b>1.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.500,00 (2)</b>
Art.26, comma 8	Omessa fornitura al personale, addetto ad attività in regime di appalto o subappalto, di tessera di riconoscimento.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.i	sanzione amm.va minima	<b>142,38</b>	<b>711,92</b>	<b>142,38</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>237,31</b>
Art.26, comma 8 bis	Omessa indicazione del nominativo del preposto al datore di lavoro committente, nell'ambito di attività in regime di appalto o subappalto.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.d	da 2 a 4 mesi	<b>1.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.500,00 (2)</b>



<b>TITOLO I PRINCIPI COMUNI - CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO</b>							
<b>SEZIONE II VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>							
Art.28, comma 2, lett.a	Adozione del DVR privo della relazione sulla valutazione di tutti i rischi con specificati i criteri adottati.	Datore di lavoro	Art.55, comma 4	==	<b>1.423,83</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.28, comma 2, lett. b-c-d	Adozione del DVR privo delle indicazioni delle misure di prevenzione e protezione adottate e dei DPI adottati \ del programma delle misure opportune per il miglioramento della sicurezza\l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.	Datore di lavoro	Art.55, comma 3	==	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.28, comma 2, lett.f	Adozione del DVR privo dell'individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.	Datore di lavoro	Art.55, comma 4	==	<b>1.423,83</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.29, comma 1	Omessa valutazione ed elaborazione del DVR in collaborazione con il RSPP e medico competente.	Datore di lavoro	Art.55, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.29, comma 1	Omessa valutazione ed elaborazione del DVR in collaborazione con il RSPP e medico competente, nelle aziende di cui art.31, comma 6, lett.a-b-c-d-f-g); nelle aziende con esposizione: ai rischi biologici di cui art.268, comma 1, lett.c-d) \ ad atmosfere esplosive \ a cancerogeni mutageni \ attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica amianto \ attività relative a cantieri temporanei o mobili con compresenza di più imprese e entità presunta di lavoro => 200 u.g.	Datore di lavoro	Art.55, comma 2	da 4 a 8 mesi	==	==	==
Art.29, comma 2	Adozione del DVR senza preventiva consultazione del RSPP.	Datore di lavoro	Art.55, comma 3	==	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.29, comma 3	Omessa rielaborazione del DVR, entro 30 gg. dalle modifiche del processo produttivo\organizzazione del lavoro significative, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, prevenzione o protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.	Datore di lavoro	Art.55, comma 3	==	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.29, comma 4	Omessa custodia del DVR / del DUVRI presso l'unità produttiva.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.f	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>2.847,69</b>	<b>9.397,33</b>	<b>2.847,69</b> <b>3.132,44</b>
<b>TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO</b>							
<b>SEZIONE III SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>							
Art.34, comma 2	Svolgimento diretto dei compiti di RSPP in assenza di requisiti	Datore di lavoro	Art.55, comma 1, lett.b	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.35, comma 2	Omessa esposizione, nel corso della riunione periodica, del DVR, andamento infortuni e malattie professionali, criteri di scelta, caratteristiche ed efficacia dei DPI, programmi di informazione e formazione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.f	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>2.847,69</b>	<b>9.397,33</b>	<b>2.847,69</b> <b>3.132,44</b>
Art.35, comma 4	Omessa convocazione, nelle unità produttive >15 lavoratori, della riunione periodica in occasione di significative variazioni delle condizioni di rischio.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.e	==	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.35, comma 5	Omessa redazione del verbale della riunione periodica.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.h	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b> <b>854,30</b>

**TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO  
SEZIONE IV FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO**

Art.36, comma 1 e 2	Omessa informazione ai lavoratori.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.c	da 2 a 4 mesi	<b>1.708,61</b>	<b>7.403,96</b>	<b>1.850,99</b>
Art.37, comma 1	Omessa formazione in materia di salute e sicurezza. (fino a 5 lavoratori)	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.c	da 2 a 4 mesi	<b>1.708,61</b>	<b>7.403,96</b>	<b>1.850,99</b>
“	Omessa formazione in materia di salute e sicurezza. (da 6 a 10 lavoratori)	Datore di lavoro Dirigente	art.55, c.5, lett.c elevato dall'art.55, c.6 bis, sub 1	da 2 a 4 mesi	<b>3.417,22</b>	<b>14.807,93</b>	<b>3.701,98</b>
“	Omessa formazione in materia di salute e sicurezza. (più di 10 lavoratori)	Datore di lavoro Dirigente	art.55, c.5, lett.c elevato dall'art.55, c.6 bis, sub 2	da 2 a 4 mesi	<b>5.125,83</b>	<b>22.211,89</b>	<b>5.552,97</b>
Art.37, comma 7	Omessa formazione e aggiornamento periodico al datore di lavoro, dirigenti e preposti. (fino a 5 lavoratori)	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.c	da 2 a 4 mesi	<b>1.708,61</b>	<b>7.403,96</b>	<b>1.850,99</b>
“	Omessa formazione e aggiornamento periodico al datore di lavoro, dirigenti e preposti. (da 6 a 10 lavoratori)	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.c elevato dall'art.55, c.6bis, sub 1	da 2 a 4 mesi	<b>3.417,22</b>	<b>14.807,93</b>	<b>3.701,98</b>
“	Omessa formazione e aggiornamento periodico al datore di lavoro, dirigenti e preposti. (più di 10 lavoratori)	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.c elevato dall'art.55, c.6bis, sub 2	da 2 a 4 mesi	<b>5.125,83</b>	<b>22.211,89</b>	<b>5.552,97</b>
Art.37, comma 7 ter	Omesso svolgimento in presenza di adeguata e specifica attività formativa, nonché aggiornamento periodico, dei preposti, con cadenza almeno biennale e ogni qualvolta sia necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.c	da 2 a 4 mesi	<b>1.708,61</b>	<b>7.403,96</b>	<b>1.850,99</b>
Art.37, comma 9	Omessa formazione e aggiornamento periodico ai lavoratori incaricati della prevenzione e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, salvataggio, primo soccorso e gestione emergenza. (fino a 5 lavoratori)	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.c	da 2 a 4 mesi	<b>1.708,61</b>	<b>7.403,96</b>	<b>1.850,99</b>
“	Omessa formazione e aggiornamento periodico ai lavoratori incaricati della prevenzione e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, salvataggio, primo soccorso e gestione emergenza. (da 6 a 10 lavoratori)	Datore di lavoro Dirigente	art.55, c.5, lett.c elevato dall'art.55, c.6 bis, sub 1	da 2 a 4 mesi	<b>3.417,22</b>	<b>14.807,93</b>	<b>3.701,98</b>
“	Omessa formazione e aggiornamento periodico ai lavoratori incaricati della prevenzione e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, salvataggio, primo soccorso e gestione emergenza. (più di 10 lavoratori)	Datore di lavoro Dirigente	art.55, c.5, lett.c elevato dall'art.55, c.6 bis, sub 2	da 2 a 4 mesi	<b>5.125,83</b>	<b>22.211,89</b>	<b>5.552,97</b>
Art.37, comma 10	Omessa formazione particolare al RLS. (fino a 5 lavoratori)	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.c	da 2 a 4 mesi	<b>1.708,61</b>	<b>7.403,96</b>	<b>1.850,99</b>
“	Omessa formazione particolare al RLS. (da 6 a 10 lavoratori)	Datore di lavoro Dirigente	art.55, c.5, lett.c elevato dall'art.55, c.6 bis, sub 1	da 2 a 4 mesi	<b>3.417,22</b>	<b>14.807,93</b>	<b>3.701,98</b>
“	Omessa formazione particolare al RLS. (più di 10 lavoratori)	Datore di lavoro Dirigente	art.55, c.5, lett.c elevato dall'art.55, c.6 bis, sub 2	da 2 a 4 mesi	<b>5.125,83</b>	<b>22.211,89</b>	<b>5.552,97</b>

**TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO  
SEZIONE V SORVEGLIANZA SANITARIA**

Art.40, comma 1	Omessa trasmissione al SSN, per via telematica, entro il 1° trimestre dell'anno successivo, delle informazioni aggregate relative ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori.	Medico competente	Art.58, comma 1, lett.e	sanzione amm.va minima	<b>1.423,83</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,83</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>1.898,45</b>

Art.41, comma 3	Visita medica effettuata per accertare lo stato di gravidanza o negli altri casi vietati.	Medico competente	Art.58, comma 1, lett.e	sanzione amm.va minima	<b>1.423,83</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,83</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>1.898,45</b>
Art.41, comma 3	Effettuazione di visite mediche al fine di accertare stati di gravidanza o per altri casi vietati dalle norme.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.f	sanzione amm.va minima	<b>2.847,69</b>	<b>9.397,33</b>	<b>2.847,69</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>3.132,44</b>
Art.41, comma 5	Omessa unione degli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio.	Medico competente	Art.58, comma 1, lett.e	sanzione amm.va minima	<b>1.423,83</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,83</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>1.898,45</b>
Art.41, comma 6 bis	Omessa esposizione, per iscritto, del proprio giudizio in occasione delle visite mediche dandone copia al datore di lavoro ed al lavoratore.	Medico competente	Art.58, comma 1, lett.e	sanzione amm.va minima	<b>1.423,83</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,83</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>1.898,45</b>
<b>TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SEZIONE VI GESTIONE EMERGENZE</b>							
Art.43, comma 1, lett.a	Omessa organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.a	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.43, comma 1, lett.b	Omessa designazione preventiva dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzioni e lotta antincendio, evacuazione, in caso di pericolo, salvataggio, primo soccorso, gestione dell'emergenza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.a	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.43, comma 1, lett.c	Omessa informazione a tutti i lavoratori esposti ad un pericolo grave ed immediato delle misure predisposte e i comportamenti da adottare.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.a	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.43, comma 1, lett.d	Omessa programmazione degli interventi, adozione dei provvedimenti e di istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, possano cessare l'attività o mettersi al sicuro.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.c	da 2 a 4 mesi	<b>1.708,61</b>	<b>7.403,96</b>	<b>1.850,99</b>
Art.43, comma 1, lett.e	Omessa adozione dei provvedimenti affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato, possa prendere misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.a	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.43, comma 1, lett.e-bis	Omessa dotazione di idonei mezzi di estinzione incendio.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.c	da 2 a 4 mesi	<b>1.708,61</b>	<b>7.403,96</b>	<b>1.850,99</b>
Art.43, comma 3	Rifiuto, senza giustificato motivo, dell'accettazione di incarico delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, salvataggio, primo soccorso, gestione delle emergenze.	Lavoratore	Art.59, comma 1, lett.a	da 2 a 4 mesi	<b>284,77</b>	<b>854,30</b>	<b>213,58</b>
Art.43, comma 4	Richiesta, non debitamente motivata, di ripresa del lavoro in situazione di pericolo grave ed immediato.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.a	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.45, comma 1	Omessa adozione, sentito il medico competente tenuto conto dell'attività e delle dimensioni dell'azienda, dei necessari provvedimenti in materia di primo soccorso.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.a	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.46, comma 2	Omessa dotazione di idonee misure di prevenzione incendi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.c	da 2 a 4 mesi	<b>1.708,61</b>	<b>7.403,96</b>	<b>1.850,99</b>

<b>TITOLO II LUOGHI DI LAVORO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>							
Art.64, comma 1, lett.a) e Art.63, comma 1	Omesso adeguamento dei luoghi di lavoro ai requisiti indicati nell'All.IV.	Datore di lavoro Dirigente	Art.68, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.64, comma 1, lett.a) e art.63, comma 2 e 3	Omesso adeguamento dei luoghi di lavoro tenendo conto dei lavoratori disabili.	Datore di lavoro Dirigente	Art.68, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.64, comma 1, lett.b	Omesse cautele affinché le vie di circolazione che conducono ad uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre in modo che siano utilizzate in ogni evenienza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.68, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.64, comma 1, lett.c	Omesse cautele affinché i luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.	Datore di lavoro Dirigente	Art.68, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.64, comma 1, lett.d	Omesse cautele affinché i luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e regolare pulitura onde assicurare condizioni igieniche adeguate.	Datore di lavoro Dirigente	Art.68, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.64, comma 1, lett.e	Omesse cautele affinché, gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e controllo del loro funzionamento.	Datore di lavoro Dirigente	Art.68, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.65, comma 1 e 2	Destinazione al lavoro, in assenza di particolari esigenze tecniche, di locali chiusi sotterranei o semisotterranei senza idonee condizioni di areazione, di illuminazione, e di microclima.	Datore di lavoro Dirigente	Art.68, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.66	Omesso preventivo accertamento dell'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori impiegati in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, ambienti e recipienti, condutture caldaie e simili, ove sia possibile rilascio di gas deleteri.	Datore di lavoro Dirigente	Art.68, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.66	Omesso preventivo risanamento dell'atmosfera degli ambienti di lavoro: pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, ambienti e recipienti, condutture caldaie e simili, ove sia possibile rilascio di gas deleteri.	Datore di lavoro Dirigente	Art.68, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.66	Omessa vigilanza per tutta la durata del lavoro, legatura con cintura di sicurezza, fornitura di apparecchi di protezione, ai lavoratori addetti a luoghi nei quali vi sia dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera.	Datore di lavoro Dirigente	Art.68, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.66	Omessa predisposizione di apertura di accesso, con dimensioni tali da consentire l'agevole recupero di lavoratore privo di sensi, nei luoghi di lavoro: pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, ambienti e recipienti, condutture caldaie e simili, ove sia possibile rilascio di gas deleteri.	Datore di lavoro Dirigente	Art.68, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.67, comma 1	Omesso rispetto della normativa di settore nella costruzione, realizzazione, ampliamento e ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali.	Datore di lavoro Dirigente	Art.68, comma 1, lett.c	sanzione amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>854,30</b>
Art.67, comma 1 e 2	Omessa notifica all'organo di vigilanza della costruzione, realizzazione, ampliamento e ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali.	Datore di lavoro Dirigente	Art.68, comma 1, lett.c	sanzione amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>854,30</b>

<b>TITOLO III USO ATTREZZATURE E D.P.I. - CAPO I USO ATTREZZATURE DI LAVORO</b>							
Art.70, comma 1	Fornitura ai lavoratori di attrezzature non conformi alle disposizioni e regolamenti di recepimento delle direttive Comunitarie.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.70, comma 2	Messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature costruite in assenza di disposizioni e regolamenti, ovvero costruite prima dell'emanazione di norme e regolamenti di recepimento delle Direttive comunitarie, non conformi ai requisiti dell'All.V, punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.b	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.70, comma 2	Messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature, in assenza di disposizioni e regolamenti, ovvero costruite prima dell'emanazione di norme e regolamenti di recepimento delle Direttive comunitarie, non conformi ai requisiti dell'All.V, parte II, punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 3, lett.a	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.70, comma 2	Messa a disposizione di attrezzature ai lavoratori, in assenza di disposizioni e regolamenti, ovvero costruite prima dell'emanazione di norme e regolamenti di recepimento delle Direttive comunitarie, non conformi ai requisiti dell'All.V, parte II. (punti non già sanzionati dall'art.87, comma,2 lett.b e comma 3, lett. a).	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 4, lett.a	sanzione amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>854,30</b>
Art.71, comma 1	Messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.c	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.71, comma 1	Messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature non adeguate al lavoro da svolgere ovvero utilizzate in modo non conforme alle disposizioni.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.c	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.71, comma 2	Scelta delle attrezzature di lavoro senza aver considerato le condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro, i rischi presenti nell'ambiente, i rischi derivanti dal loro impiego, le interferenze.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.c	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.71, comma 3	Omessa adozione, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso di attrezzature, di adeguate misure tecniche e organizzative con riferimento all'All.VI, punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 3, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.71, comma 3	Omessa adozione, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso di attrezzature, di adeguate misure tecniche ed organizzative con riferimento all'All.VI, punti DIVERSI da: 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 4, lett.b	sanzione amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>854,30</b>
Art.71, comma 4	Omessa adozione delle misure necessarie affinché le attrezzature siano installate in conformità alle istruzioni, siano oggetto di idonea manutenzione, corredate da istruzioni d'uso e libretto di manutenzione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.c	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.71, comma 4	Omessa adozione delle misure necessarie affinché siano curati la tenuta e aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.c	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.71, comma 6	Omessa adozione delle misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 4, lett.b	sanzione amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>854,30</b>
Art.71, comma 7	Omessa adozione delle misure necessarie affinché l'uso delle attrezzature sia riservato ai lavoratori con informazione, formazione, addestramento adeguato.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.c	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>

Art.71, comma 7	Omessa adozione delle misure necessarie affinché in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.c	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.71, comma 8	Omessa adozione delle misure necessarie affinché le attrezzature, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, siano sottoposte a controllo iniziale e controllo dopo ogni montaggio in nuovo cantiere o impianto.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.c	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.71, comma 8	Omessa adozione delle misure necessarie affinché le attrezzature, soggette a influssi dai quali possono derivare deterioramenti e possibili situazioni pericolose siano sottoposte a controlli periodici e controlli straordinari ogni volta che intervengano eventi pregiudizievoli per la loro sicurezza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.c	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.71, comma 8	Omessa adozione delle misure necessarie affinché gli interventi di controllo delle attrezzature siano effettuati da persona competente.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.c	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.71, comma 9	Omessa trascrizione, conservazione, e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza dei risultati dei controlli di installazione, nuovo montaggio, ordinario periodico, straordinario, delle attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione ovvero delle attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti e conseguenti situazioni pericolose.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 4, lett.b	sanzione amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>854,30</b>
Art.71, comma 10	Omesso accompagnamento delle attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, ovvero delle attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti e conseguenti situazioni pericolose, usate al di fuori della sede dell'unità produttiva, da un documento attestante l'ultimo positivo controllo.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 4, lett.b	sanzione amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>854,30</b>
Art.71, comma 11	Omessa sottoposizione delle attrezzature di lavoro di cui all'All.VII a verifica periodica.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 4, lett.b	sanzione amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>854,30</b>
Art.72, comma 1	Omessa attestazione dei requisiti di sicurezza per macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1.	Venditore Noleggiatore Concedente in uso	Art.87, comma 7	sanzione amm.va minima	<b>1.067,88</b>	<b>3.844,36</b>	<b>1.067,88</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>1.281,45</b>
Art.72 comma 2	Omessa attestazione del buono stato di conservazione, manutenzione, ed efficienza ai fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro noleggiate o concessa in uso senza operatore.	Noleggiatore Concedente in uso	Art.87, comma 7	sanzione amm.va minima	<b>1.067,88</b>	<b>3.844,36</b>	<b>1.067,88</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>1.281,45</b>
Art.72 comma 2	Omessa acquisizione e conservazione per la durata del noleggio/concessione dell'attrezzatura, di una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio/concessione/uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, dei soggetti individuati per l'utilizzo.	Noleggiatore Concedente in uso	Art.87, comma 7	sanzione amm.va minima	<b>1.067,88</b>	<b>3.844,36</b>	<b>1.067,88</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>1.281,45</b>

Art.73, comma 4 bis	Omessa propria formazione e addestramento specifico, quale datore di lavoro, al fine di garantire l'utilizzo in modo idoneo e sicuro delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari.	Datore di lavoro	Art.87, comma 2, lett.c	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
<b>TITOLO III USO ATTREZZATURE E D.P.I.</b>							
<b>CAPO II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>							
Art.75	Uso dei DPI quando, invece, i rischi possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.d	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.77, comma 3	Fornitura ai lavoratori dei DPI non conformi alle norme.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.d	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.77, comma 4, lett.a	Omesso mantenimento in efficienza dei DPI e assicurazione delle condizioni di igiene.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.d	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.77, comma 4, lett.b	Omessa adozione delle misure necessarie affinché i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti conformemente alle istruzioni del fabbricante.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.d	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.77, comma 4, lett.c	Fornitura ai lavoratori di istruzioni non comprensibili in merito ai DPI.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 4, lett.c	amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				amm.va ridotta			<b>854,30</b>
Art.77, comma 4, lett.d	Omessa destinazione di ogni DPI ad un uso personale.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.d	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.77, comma 4, lett.d	Omessa adozione delle misure necessarie affinché, nel caso sia necessario l'uso dei DPI da parte di più persone, tale uso non ponga alcun problema sanitario ed igienico ai vari utilizzatori.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.d	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.77, comma 4, lett.e	Omessa preliminare informazione al lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 3, lett.c	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.77, comma 4, lett.f	Omessa tenuta a disposizione di informazioni adeguate su ogni DPI.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 3, lett.c	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.77, comma 4, lett.g	Omessa definizione delle procedure da seguire per la riconsegna e deposito dei DPI.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 4, lett.c	amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				amm.va ridotta			<b>854,30</b>
Art.77, comma 4, lett.h	Omessa adeguata formazione, ovvero necessario specifico addestramento, circa l'uso corretto e utilizzo pratico dei DPI.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 3, lett.c	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.77, comma 5	Omesso addestramento per l'uso dei DPI di III categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.d	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
<b>TITOLO III USO ATTREZZATURE E D.P.I.</b>							
<b>CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE</b>							
Art.80, comma 1	Omessa adozione delle misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego di materiali, apparecchiature e impianti elettrici.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.e	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>

Art.80, comma 2	Omessa valutazione dei rischi di natura elettrica in considerazione delle condizioni caratteristiche specifiche del lavoro, delle interferenze, dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro nelle condizioni di esercizio prevedibili.	Datore di lavoro	Art.87, comma 1	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.80, comma 3	Omessa adozione delle misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo il rischio elettrico, ovvero ad individuare i DP collettivi ed i DPI ed a predisporre idonee procedure di uso e manutenzione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 3, lett.d	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.80, comma 3-bis	Omessa adozione delle misure affinché le procedure di uso e manutenzione siano predisposte e attuate tenendo conto delle leggi vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione e delle pertinenti norme tecniche.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 3, lett.d	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.82, comma 1	Esecuzione di lavori sotto tensione, ovvero con tensione di sicurezza ma senza il rispetto delle condizioni previste.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.e	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.83, comma 1	Esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette a distanze inferiori ai limiti consentiti, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a garantire i lavoratori dai rischi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.e	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.85, comma 1	Omessa adozione delle misure necessarie affinché gli edifici, impianti, strutture, attrezzature, siano protetti dai pericoli derivanti dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 2, lett.e	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.86, comma 1	Omesso periodico controllo degli impianti elettrici e impianti di protezione dai fulmini	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 4, lett.d	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
							<b>854,30</b>
Art.86, comma 3	Omessa verbalizzazione, e tenuta a disposizione dell'autorità di vigilanza, dei periodici controlli degli impianti elettrici e impianti di protezione dai fulmini.	Datore di lavoro Dirigente	Art.87, comma 4, lett.d	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
							<b>854,30</b>
<b>TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI</b>							
<b>CAPO I MISURE PER LA SICUREZZA</b>							
Art. 90, comma 3	Omessa designazione del CSP.	Committente Responsabile dei lavori	Art.157, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.90, comma 4	Omessa designazione del CSE.	Committente Responsabile dei lavori	Art.157, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.90, comma 5	Omessa designazione del CSE dopo l'affidamento ad un'unica impresa, nel caso di esecuzione di lavori da parte di più imprese.	Committente Responsabile dei lavori	Art.157, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.90, comma 7	Omessa comunicazione alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi del nominativo del CSP e del CSE.	Committente Responsabile dei lavori	Art.157, comma 1, lett.c	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
							<b>854,30</b>
Art.90, comma 7	Omessa indicazione dei nominativi del CSP e CSE nel cartello di cantiere.	Committente Responsabile dei lavori	Art.157, comma 1, lett.c	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
							<b>854,30</b>



Art.90, comma 9, lett.a	Omessa verifica dell'idoneità delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi.	Committente Responsabile dei lavori	Art.157, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.90, comma 9, lett.c	Omessa trasmissione all'Amm.ne concedente, prima dell'inizio dei lavori, di copia della notifica preliminare, del DURC e dichiarazione attestante la verifica dell'idoneità tecnico professionale e dell'acquisizione della dichiarazione dell'organico medio annuo, estremi posizioni previd.li e assic.ve e ccnl applicato.	Committente Responsabile dei lavori	Art.157, comma 1, lett.c	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
							<b>854,30</b>
Art.91, comma 1	Omessa redazione del PSC.	CSP	Art.158, comma 1	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.91, comma 1	Redazione del PSC privo dei contenuti minimi.	CSP	Art.158, comma 1	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.91, comma 1	Omessa redazione del Fascicolo con le caratteristiche dell'opera.	CSP	Art.158, comma 1	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.91, comma 1	Redazione del fascicolo con le caratteristiche dell'opera privo dei requisiti minimi.	CSP	Art.158, comma 1	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.92, comma 1, lett.a	Omessa verifica dell'applicazione, da parte dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel PSC e della corretta applicazione delle procedure di lavoro.	CSE	Art.158, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.92, comma 1, lett.b	Omessa verifica dell'idoneità del POS.	CSE	Art.158, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.92, comma 1, lett.b	Omesso adeguamento del PSC in relazione all'evoluzione dei lavori.	CSE	Art.158, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.92, comma 1, lett.b	Omesso adeguamento del fascicolo dell'opera in relazione alle modifiche intervenute.	CSE	Art.158, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.92, comma 1, lett.b	Omessa verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS.	CSE	Art.158, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.92, comma 1, lett.c	Omessa organizzazione tra il datore di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.	CSE	Art.158, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.92, comma 1, lett.d	Omessa verifica dell'attuazione degli accordi tra le parti sociali e il coordinamento tra i RRLSS.	CSE	Art.158, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.92, comma 1, lett.e	Omessa segnalazione al committente, o responsabile dei lavori, le inosservanze delle imprese agli artt.94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del PSC.	CSE	Art.158, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.92, comma 1, lett.e	Omessa comunicazione dell'inadempienza all'AUSL e alla DPL nel caso il committente, o responsabile dei lavori, non abbiano adottato provvedimenti in merito alla segnalazione.	CSE	Art.158, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.92, comma 1, lett.f	Omessa sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, delle lavorazioni.	CSE	Art.158, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.92, comma 2	Omessa redazione del PSC nel caso in cui, dopo l'affidamento ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori sia affidate a più imprese.	CSE	Art.158, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.92, comma 2	Omessa redazione del Fascicolo dell'opera nel caso in cui, dopo l'affidamento ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori sia affidate a più imprese.	CSE	Art.158, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.93, comma 2	Omessa verifica dell'avvenuta redazione del PSC.	Committente Responsabile dei lavori	Art.157, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>

Art.93, comma 2	Omessa verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni del PSC e della corretta applicazione delle procedure di lavoro.	Committente Responsabile dei lavori	Art.157, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.93, comma 2	Omessa verifica dell'idoneità del POS delle imprese esecutrici.	Committente Responsabile dei lavori	Art.157, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.93, comma 2	Omesso adeguamento del PSC e del fascicolo con le caratteristiche dell'opera.	Committente Responsabile dei lavori	Art.157, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.93, comma 2	Omessa valutazione delle proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.	Committente Responsabile dei lavori	Art.157, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.93, comma 2	Omessa verifica del necessario adeguamento dei POS delle imprese esecutrici	Committente Responsabile dei lavori	Art.157, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.93, comma 2	Omessa organizzazione tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi della cooperazione e coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione.	Committente Responsabile dei lavori	Art.157, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.93, comma 2	Omessa verifica del coordinamento tra i RRLSS.	Committente Responsabile dei lavori	Art.157, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.93, comma 2	Omessa adozione di provvedimenti, in assenza di idonea motivazione fornita al CSE, a seguito di segnalazione dello stesso CSE di inadempienze,.	Committente Responsabile dei lavori	Art.157, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.94	Omesso adeguamento alle indicazioni del CSE.	Lavoratori autonomi	Art.160, comma 1, lett.b	fino a 1 mese	<b>427,16</b>	<b>1.139,08</b>	<b>284,77</b>
Art.96, comma 1 lett.a	Omessa adozione delle misure di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere come da All.XIII.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.96, comma 1 lett.b	Omessa recinzione, visibile ed individuabile, del cantiere.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.96, comma 1 lett.c	Omessa disposizione o accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.96, comma 1 lett.d	Omessa protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono comprometterne la salute e sicurezza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.96, comma 1 lett.e	Omessa idonea cura delle condizioni di rimozione di materiali pericolosi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.96, comma 1 lett.f	Omessa cura del corretto stoccaggio ed evacuazione di detriti e macerie.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.96, comma 1, lett.g	Omessa redazione del POS.	Datore di lavoro	Art.159, comma 1 sub 1	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.96, comma 1, lett.g	Omessa redazione del POS in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolge lavorazioni in presenza di rischi particolari individuati dall'All.XI.	Datore di lavoro	Art.159, comma 1 sub 2	da 4 a 8 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>11.390,71</b>	<b>2.847,68</b>
Art.96, comma 1, lett.g	Assenza dei contenuti minimi nel POS.	Datore di lavoro	Art.159, comma 1 sub 3	===	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>

Art.97, comma 1	Omessa verifica, quale datore di lavoro dell'impresa affidataria, delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell'applicazione delle disposizioni del PSC.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.97, comma 2 e art.26, comma 1, lett.a – All.XVII sub.3	Omessa verifica, quale datore di lavoro dell'impresa affidataria, dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.55, comma 5, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.97, comma 3	Omesso coordinamento, quale impresa affidataria, degli interventi di cui agli artt.95 e 96 da parte delle imprese esecutrici.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.97, comma 3	Omessa verifica della congruenza, quale impresa affidataria, dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al CSE.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.97, comma 3-ter	Coordinamento e verifica, quale impresa affidataria, delle misure generali di tutela e dei POS adottate dalle imprese esecutrici in assenza di adeguata formazione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.100, comma 3	Omessa attuazione, quali imprese esecutrici e lavoratori autonomi, delle disposizioni e prescrizioni dei PSC e POS.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.100, comma 3	Omessa attuazione delle previsioni del PSC e del POS.	Lavoratori autonomi	Art.160, comma 1, lett.a	fino a 3 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.100, comma 4	Omessa tenuta a disposizione dei RLS di copia del PSC e del POS almeno 10 gg. prima l'inizio dei lavori.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.d	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
							<b>854,30</b>
Art.100, comma 6 bis	Omessa adozione delle misure necessarie affinché l'impresa affidataria corrisponda alle imprese esecutrici gli oneri della sicurezza senza alcun ribasso.	Committente Responsabile dei lavori	Art.157, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.101, comma 1	Omessa trasmissione del PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per i lavori.	Committente Responsabile dei lavori	Art.157, comma 1, lett.c	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
							<b>854,30</b>
Art.101, comma 2	Omessa trasmissione, quale impresa affidataria prima dell'inizio dei lavori, del PSC alle imprese esecutrici e lavoratori autonomi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.d	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
							<b>854,30</b>
Art.101, comma 3	Omessa trasmissione, prima dell'inizio dei lavori, del POS all'impresa affidataria.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.d	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
							<b>854,30</b>
Art.101, comma 3	Lavori in assenza di verifica del POS da parte dell'impresa affidataria e del CSE.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.d	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
							<b>854,30</b>
<b>TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI</b>							
<b>CAPO II PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE II DISPOSIZIONI GENERALI</b>							
Art.108	Omessa assicurazione, nei cantieri, di idonea viabilità delle persone e dei veicoli.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>

Art.109	Omessa recinzione del cantiere.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.110	Omesso impedimento con barriere, o adeguate cautele, del transito sotto ponti sospesi, a sbalzo, scale aeree.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.111, comma 1, lett.a	Omessa priorità alle misure di protezione collettiva nel caso di lavori temporanei in quota.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.111, comma 1, lett.b	Utilizzo, nel caso di lavori temporanei in quota, di attrezzature non aventi dimensioni confacenti alla natura dei lavori, alle sollecitazioni prevedibili, alla circolazione priva di rischi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.111, comma 2	Adozione di sistemi di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota tali da non consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.111, comma 2	Omessa adozione di adeguate misure affinché il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non comporti rischi ulteriori di caduta.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.111, comma 3	Disposizione per l'utilizzo di scala a pioli, quale posto di lavoro in quota, sostitutiva di altre attrezzature più sicure, in assenza di giustificazione per il limitato livello di rischio e breve durata di impiego.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.111, comma 4	Disposizione per l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, in assenza delle condizioni di sicurezza e di giustificazione per la breve durata di impiego.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.111, comma 4	Omesse misure per l'impiego di sedile munito di appositi accessori.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.111, comma 5	Omessa individuazione delle misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori insiti nell'uso delle attrezzature per l'accesso e posizionamento in quota.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.111, comma 5	Utilizzo di dispositivi per l'accesso e posizionamento in quota che non presentano una configurazione e resistenza tali da evitare o arrestare le cadute dai luoghi di lavoro in quota e da prevenire lesioni ai lavoratori.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.111, comma 5	Utilizzo di dispositivi di protezione collettiva contro le cadute dei lavoratori in quota che presentano interruzioni non soltanto nei punto ove vi sono scale a pioli o gradini.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.111, comma 6	Omessa adozione di equivalenti ed efficaci misure di sicurezza nel caso il lavoro particolare richieda l'eliminazione temporanea di dispositivi di protezione collettiva contro le cadute.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.111, comma 6	Omesso ripristino dei dispositivi di protezione collettiva contro le cadute una volta terminato definitivamente o temporaneamente il lavoro particolare che ne aveva richiesto l'eliminazione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.111, comma 7	Effettuazione di lavori temporanei in quota con condizioni meteorologiche non idonee.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.111, comma 8	Omesso divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili ed ai lavoratori in quota.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>

Art.112, comma 1	Allestimento di opere provvisorie con materiale non idoneo, non a regola d'arte, non proporzionate ed idonee allo scopo.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.112, comma 1	Omessa conservazione in efficienza delle opere provvisorie per la intera durata del lavoro.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.112, comma 2	Omessa verifica per l'eliminazione degli elementi del ponteggio non più idonei prima del loro reimpiego.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.113, comma 1	Omesse misure affinché la costruzione e manutenzione delle scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, resistano ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.113, comma 1	Utilizzo di scale fisse con gradini aventi pedata o alzata dimensionate non a regola d'arte e con larghezza non adeguata alle esigenze.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.113, comma 1	Utilizzo di scale fisse, e relativi pianerottoli, non provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.113, comma 1	Utilizzo di scale fisse, delimitate da due pareti, le cui rampe non sono munite di almeno un corrimano.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.113, comma 2	Utilizzo di scale a pioli di altezza >5 m., fissate su pareti o incastellature verticali, o aventi inclinazione >75°, non provviste, a partire da m.2,50 dal pavimento o dai ripiani, di idonea gabbia metallica di protezione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.113, comma 2	Utilizzo di scale a pioli di altezza >5 m., fissate su pareti o incastellature verticali, o aventi inclinazione >75°, i cui pioli distano <15 cm. dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.113, comma 2	Omessa adozione di altre idonee misure di sicurezza, atte ad evitare la caduta della persona per un tratto >1 m., quando l'applicazione della gabbia alla scala costituisca intralcio o presenti notevoli difficoltà costruttive.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.113, comma 3	Uso di scale portatili non sufficientemente resistenti o di dimensioni non appropriate al loro uso.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.113, comma 3	Uso di scale portatili di legno con pioli, privi di nodi, non fissati ai montanti mediante incastro.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.113, comma 3	Uso di scale portatili di legno con pioli prive di idonei tiranti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.113, comma 3	Uso di scale portatili di legno con listelli di legno chiodati al posto dei pioli rotti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.113, comma 4	Uso di scale a mano per l'accesso ai piani dei ponteggi ed impalcature poste l'una in prosecuzione dell'altra.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.113, comma 4	Uso di scale per collegare due ponti, sistemate verso la parte esterna del ponte, non provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.113, comma 5	Uso di scale portatili, che per la loro altezza o altre cause comportano rischio di sbandamento, non adeguatamente assicurate o trattenute al piede.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>

Art.113, comma 6	Omesse misure affinché le scale a pioli siano sistemate in modo da garantirne la stabilità.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.113, comma 6, lett.d	Uso di scale a pioli che non sporge a sufficienza oltre il livello di accesso.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.113, comma 7	Omesse misure affinché le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momenti di appoggio e di presa sicuri.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.113, comma 8, lett.a	Uso di scale portatili, composte da più elementi innestati, di lunghezza >15 m. senza che le estremità superiori dei montanti siano assicurate a parti fisse.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.113, comma 8, lett.b	Uso di scale portatili, di lunghezza >8 m., non munite di rompitratta.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.113, comma 8, lett.c	Spostamento laterale di scala portatile quando su di essa vi sia il lavoratore.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.113, comma 8, lett.d	Omessa continua vigilanza da terra della scala in uso.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.113, comma 9	Uso di scale doppie di altezza >5 m. o prive di adeguata catena o altro dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite prestabilito.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.114, comma 1	Omessa protezione, con solido impalcato, del posto di lavoro, ove vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo, posto nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.114, comma 2	Omessa delimitazione dei posti di carico e manovra degli argani a terra per impedire il transito e la permanenza sotto i carichi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.114, comma 3	Omessa predisposizione di efficaci mezzi di protezione nei lavori che possono dare proiezione di schegge.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.115, comma 1	Omessa predisposizione di idonei mezzi di protezione individuale, per l'uso specifico e conformi alle norme tecniche, nei lavori in quota qualora non siano state adottate misure di protezione collettiva.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.115, comma 3	Omessa predisposizione di misure affinché il sistema di protezione sia assicurato direttamente, o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisoriale.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.115, comma 4	Omessa predisposizione di misure affinché nei lavori su pali il lavoratore sia munito di ramponi o mezzi equivalenti e idoneo dispositivo anticaduta.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.116, comma 1, lett.a	Impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, che non comprenda almeno due funi ancorate separatamente.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.116, comma 1, lett.b	Impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, che utilizzi lavoratori non dotati di adeguata imbragatura collegata alla fune di sicurezza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>

Art.116, comma 1, lett.c	Impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, che non adottino una fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di sistema autobloccante con dispositivo mobile che segua gli spostamenti del lavoratore.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.116, comma 1, lett.d	Impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, che non comprenda attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori agganciati all'imbracatura o al sedile o ad altro strumento idoneo.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.116, comma 1, lett.e	Impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, i cui lavori non siano stati programmati e vengano sorvegliati in modo adeguato tale da poter soccorrere immediatamente il lavoratore in difficoltà.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.116, comma 1, lett.e	Impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi il cui programma dei lavori non definisca un piano di emergenza, le tipologie operative, i DPI, tecniche e procedure operative, ancoraggi, posizionamento degli operatori, metodi di accesso, squadre di lavoro e attrezzi di lavoro.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.116, comma 1, lett.f	Impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi il cui programma dei lavori non sia disponibile all'Organo di vigilanza presso i luoghi di lavoro.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.116, comma 2, 3 e 4	Omessa adeguata formazione ai lavoratori interessati ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, mirata alle operazioni previste e alle procedure di salvataggio.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.117, comma 1 e 2	Omessa adozione, in caso di lavori in prossimità di linee o impianti elettrici con parti attive non protette di misure per messa fuori tensione delle parti attive, ovvero posizionamento di ostacoli rigidi, ovvero permanente tenuta di persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento ponteggi e ogni attrezzatura a distanza di sicurezza tale da non consentire contatti diretti o scariche e comunque non inferiore ai limiti di cui all'All.IX.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
<b>TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA</b>							
<b>SEZIONE III SCAVI E FONDAZIONI</b>							
Art.118, comma 1	Effettuazione di lavori di splateamento o sbancamento con pareti dei fronti di attacco con inclinazione o tracciato non idoneo ad impedire franamenti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.118, comma 1	Effettuazione di lavori di scavo manuale per scalzamento alla base del fronte di attacco con h. >m.1.50.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.118, comma 2	Omessa armatura o consolidamento del terreno quando per la natura del terreno, piogge, infiltrazioni, gelo o disgelo o altri motivi si possano temere frane o scoscendimenti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.118, comma 3	Omesso divieto, nei lavori di escavazione, della presenza degli operai nel raggio di azione dell'escavatore.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.118, comma 3	Omesso divieto, nei lavori di escavazione, della presenza degli operai sul ciglio del fronte di attacco.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.118, comma 4	Omessa protezione con solido riparo del posto di manovra dell'addetto all'escavatore privo di cabina metallica.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>

Art.118, comma 5	Omesso esplicito divieto di avvicinamento alla base della parete di attacco.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.118, comma 5	Omessa delimitazione, mediante opportune segnalazioni spostabili, della zona superiore di pericolo qualora l'altezza dello scavo o le condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore lo richiedano.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.119, comma 1	Omessa applicazione delle necessarie armature di sostegno nello scavo di pozzi e trincee profondi più di m.1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.119, comma 2	Impiego di tavole di rivestimento delle pareti di pozzi e trincee, profondi più di m.1,50, che non sporgono dai bordi degli scavi di almeno 30cm..	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.119, comma 3	Omessa predisposizione di idonea armatura applicata man mano che procede il lavoro di scavo di cunicoli.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.119, comma 4	Omessa adozione di idonee armature e precauzioni nelle sottomurazioni e quando in vicinanza degli scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.119, comma 5	Omessa adozione di misure e precauzioni nella infissione di pali di fondazione per evitare che gli scuotimenti producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.119, comma 6	Omessa predisposizione, nei lavori in pozzi di fondazione profondi più di m.3, di robusto impalcato con apertura per la benna a protezione degli addetti allo scavo e l'asportazione dei materiali.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.119, comma 7	Omessa previsione di adeguata assistenza all'esterno dei pozzi e cunicoli.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.119, comma 7	Omesso adeguamento delle dimensioni dei pozzi e cunicoli in modo da permettere il recupero dei lavoratori infortunati privi di sensi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.119, comma 7 bis	Sollevamento di materiale dagli scavi in assenza del rispetto delle disposizioni dell'Al. XVIII, punto 3.4 .	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.120	Deposito di materiali presso il ciglio degli scavi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.120	Deposito di materiali, necessari per le condizioni di lavoro, presso il ciglio degli scavi in assenza delle necessarie puntellature.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.121, comma 1	Omessa adozione, nel caso di lavori in pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse, di idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.121, comma 2	Omessa protezione dei lavoratori con DPI delle vie respiratorie quando sia accertata o da tenere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'area ambiente e non sia possibile assicurare efficiente areazione e completa bonifica.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>



Art.121, comma 2	Omessa protezione dei lavoratori con DPI collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza, quando sia accertata o da tenere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'area ambiente e non sia possibile assicurare efficiente areazione e completa bonifica.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.121, comma 2	Omesse misure, quando sia accertata o da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'area ambiente e non sia possibile assicurare efficiente areazione e completa bonifica, affinché il personale addetto alla sorveglianza si mantenga in continuo collegamento con gli operai all'interno e sia in grado di sollevare prontamente all'esterno i lavoratori.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.121, comma 3	Omessa protezione dei lavoratori con gli autorespiratori in assenza dell'accertamento della natura e concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti e di efficace e continua areazione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.121, comma 4	Omessa bonifica dell'ambiente, mediante idonea ventilazione, quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.121, comma 4	Omesso divieto, anche dopo la bonifica dell'ambiente, dell'uso di apparecchi a fiamma, corpi incandescenti e apparecchi comunque atti ad incendiare gas, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.121, comma 5	Impiego di lavoratori non in abbinamento in luoghi ove sia accertata o da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'area ambiente.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
<b>TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI</b>							
<b>CAPO II PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA</b>							
<b>SEZIONE IV PONTEGGI IN LEGNAME E OPERE PROVVISORIALI</b>							
Art.122	Omessa adozione, nei lavori in quota, seguendo lo sviluppo dei lavori, di adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisoriali o comunque precauzioni atte ad eliminare pericoli di caduta di persone e di cose.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.123	Omessa diretta sorveglianza di un preposto nel montaggio e smontaggio delle opere provvisoriali.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.124, comma 1	Deposito, sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, di materiali ed attrezzi non temporaneamente necessari ai lavori.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.124, comma 1	Deposito, sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, di materiali ed attrezzi non temporaneamente necessari ai lavori.	Lavoratori autonomi	Art.160, comma 1, lett.c	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>854,30</b>	<b>213,58</b>
Art.124, comma 2	Deposito, sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, di materiali il cui peso, unito a quello delle persone, non è inferiore a quello consentito dalla resistenza del ponteggio.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.124, comma 2	Deposito, sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, di materiali il cui peso, unito a quello delle persone, non è inferiore a quello consentito dalla resistenza del ponteggio.	Lavoratori autonomi	Art.160, comma 1, lett.c	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>854,30</b>	<b>213,58</b>

Art.124, comma 2	Utilizzo di impalcature occupate da materiali il cui spazio non consente i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.124, comma 2	Utilizzo di impalcature occupate da materiali il cui spazio non consente i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.	Lavoratori autonomi	Art.160, comma 1, lett.c	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>854,30</b>	<b>213,58</b>
Art.125, comma 1	Omessa adeguata disposizione dei montanti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.125, comma 2	Omessa adeguata disposizione dei montanti con elementi accoppiati per impalcature >8 mt. fatta eccezione per gli ultimi 7 mt..	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.125, comma 3	Omessa idonea assicurazione del piede dei montanti alla base di appoggio.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.125, comma 4	Utilizzo di impalcati i cui montanti non superino di almeno 1,20 m. l'ultimo impalcato.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.125, comma 4	Omessa applicazione di correnti e tavola fermapiede dalla parte interna dei montanti sull'ultimo impalcato.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.125, comma 5	Utilizzo di impalcati i cui montanti consecutivi siano ad una distanza >3,60 mt..	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.125, comma 5	Utilizzo di impalcati, quando vi siano evidenti motivi di esercizio del cantiere, i cui montanti consecutivi siano ad una distanza >3,60 m. ma non si sia proceduto a progetto specifico e calcolo di stabilità.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.125, comma 6	Omesso efficace ancoraggio del ponteggio alla costruzione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.126	Omessa adozione sugli impalcati, ponti di servizio, passerelle e andatoie, posti a h. >2 m., di robusti parapetti sui lati verso il vuoto.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.127	Utilizzo di ponti a sbalzo in assenza di idonei procedimenti di calcolo.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.128, comma 1	Omessa costruzione, negli impalcati e ponti di servizio, di sottoponte di sicurezza, a distanza non superiore a mt. 2,5.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.129, comma 1	Omessa predisposizione di adeguato ponte di sicurezza a sbalzo nei lavori di erezione delle casseforme per il getto dei pilastri.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.129, comma 2	Realizzazione di armature di sostegno del cassero per il getto sporgenti oltre 40 cm. dal filo del fabbricato.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.129, comma 3	Omessa sistemazione della mantovana, in corrispondenza dei luoghi di transito e stazionamento, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.130, comma 1	Utilizzo di andatoie, destinate al passaggio di lavoratori, di larghezza <60 cm..	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.130, comma 1	Utilizzo di andatoie, destinate al trasporto di materiali, di larghezza <1,2 m..	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>

Art.130, comma 1	Utilizzo di andatoie con pendenza >50%.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.130, comma 2	Utilizzo di andatoie lunghe non interrotte da pianerottoli di riposo.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.130, comma 2	Utilizzo di andatoie lunghe prive di idonei listelli trasversali.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
<b>TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI</b> <b>CAPO II PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA</b> <b>SEZIONE V PONTEGGI FISSI</b>							
Art.131, comma 6	Impiego di ponteggi senza il rilascio dal fabbricante dell'autorizzazione ministeriale alla costruzione e impiego o senza il rilascio della relazione tecnica e degli schemi tipo.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.133, comma 1 e 2	Realizzazione di ponteggio con h. >20 mt., ovvero mancante della specifica configurazione strutturale nella relazione di calcolo con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie costituite da elementi metallici e non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, in assenza di progetto comprendente calcolo di resistenza e stabilità e disegno esecutivo.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.133, comma 3	Omessa tenuta ed esibizione agli Organi di vigilanza, nel cantiere ove vengono usati i ponteggi ovvero le opere provvisorie di cui all'art.133, comma 1, di copia dell'autorizzazione ministeriale e copia del progetto e disegni esecutivi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.134, comma 1	Omessa tenuta ed esibizione, nel cantiere ove è usato il ponteggio, a richiesta degli Organi di vigilanza, di copia dell'autorizzazione ministeriale, delle istruzioni e schemi e copia del PIMUS.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.134, comma 2	Effettuazione di modifiche al ponteggio, rientranti nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esecuzione del calcolo, non riportate subito nell'aggiornamento del disegno esecutivo.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.135	Utilizzazione di elementi di ponteggio sprovvisti, ovvero non più visibile, del marchio del fabbricante.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.136, comma 1	Omessa redazione del PIMUS.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.136, comma 1	Omessa fornitura del PIMUS al preposto addetto alla sorveglianza dei lavori di montaggio e smontaggio.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.136, comma 2	Omessa, nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo, stretta collocazione dei giunti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.136, comma 3	Omessa, applicazione, per ogni piano di ponte, di due correnti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>

Art.136, comma 4	Omessa adozione di misure tali da evitare: lo scivolamento degli elementi di appoggio; che i piani di posa degli elementi di appoggio non abbiano capacità portante sufficiente; che il ponteggio sia instabile; l'improprio montaggio che possa provocare lo spostamento degli elementi, la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.136, comma 5	Omessa evidenziazione delle parti del ponteggio non fronte per l'uso mediante segnaletica di avvertimento e delimitazione che ne impedisca l'accesso.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.136, comma 6	Omesse misure affinché i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, conformemente al PIMUS.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.136, comma 6, 7 e 8	Omessa adeguata formazione ai lavoratori che provvedono al montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.137, comma 1	Omesse misure affinché il preposto verifichi, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro, la verticalità dei montanti, il giusto serraggio dei giunti, l'efficienza degli ancoraggi e controventi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.137, comma 2	Omesse misure affinché i vari elementi metallici siano difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.138, comma 1	Omesso adeguato fissaggio delle tavole che costituiscono l'impalcato.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.138, comma 2	Distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura >20 cm..	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.138, comma 3	Omesse misure affinché non si gettino dall'alto elementi del ponteggio.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.138, comma 3	Getto dall'alto di elementi del ponteggio.	Lavoratori autonomi	Art.160, comma 1, lett.c	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>854,30</b>	<b>213,58</b>
Art.138, comma 4	Omesse misure affinché non si salga o scenda lungo i montanti del ponteggio.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.138, comma 4	Salita o discesa lungo i montanti del ponteggio.	Lavoratori autonomi	Art.160, comma 1, lett.c	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>854,30</b>	<b>213,58</b>
<b>TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI</b>							
<b>CAPO II PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA</b>							
<b>SEZIONE VI PONTEGGI MOBILI</b>							
Art.139	Ponte su cavalletto con h. >2 m..	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.139	Ponte su cavalletto montato sull'impalcato del ponteggio.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.139	Ponte su cavalletto non conforme ai requisiti specifici di cui all'All.XVIII, punto 2.2.2..	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>

Art.140, comma 1	Utilizzo di ponte su ruote con base non sufficientemente ampia.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.140, comma 2	Utilizzo di ponte su ruote con piano di scorrimento non livellato.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.140, comma 2	Utilizzo di ponte su ruote con carico del ponte non opportunamente ripartito.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.140, comma 3	Omesso idoneo bloccaggio delle ruote del ponte a torre.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.140, comma 3	Omesso idoneo bloccaggio delle ruote del ponte.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.140, comma 3	Omesso utilizzo di appropriati dispositivi idonei ad impedire lo spostamento involontario del ponte su ruote durante i lavori in quota.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.140, comma 4	Omesso idoneo ancoraggio alla costruzione dei ponti su ruote non conformi ai requisiti dell'All.XXIII.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.140, comma 5	Omesso idoneo controllo della verticalità dei ponti su ruote.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.140, comma 6	Spostamento del ponte quando su di esso vi si trovi lavoratore o carico.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
<b>TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI - CAPO II PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA</b>							
<b>SEZIONE VII COSTRUZIONI EDILIZIE</b>							
Art.141	Omesse precauzioni per impedire la caduta dei cornicioni di gronda o altre opere sporgenti durante la loro costruzione o consolidamento.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.142, comma 1	Costruzione di armature provvisorie non sufficientemente solide per realizzare in sicurezza, in ogni fase di lavoro, manufatti quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e le altre opere sporgenti dal muro.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.142, comma 2	Costruzione, senza progetto corredato da calcoli di stabilità, di armature provvisorie per grandi opere.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.142, comma 3	Omessa esibizione sul posto di lavoro, ove avviene la costruzione di armature provvisorie per grandi opere, dei disegni esecutivi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.143	Omessa verifica, prima della posa delle armature e delle centine di sostegno, della resistenza del terreno o della struttura sulla quale esse devono poggiare.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.144, comma 1	Costruzione di armature che non sopportino con sicurezza oltre il peso delle strutture anche quello delle persone e sovraccarichi nonché le sollecitazioni dinamiche.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.144, comma 2	Omessa adeguata distribuzione del carico gravante al piede dei puntelli di sostegno delle armature.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.145, comma 1	Lavori di disarmo delle armature provvisorie per grandi opere che, non rientrano nei sistemi di uso corrente, effettuati da personale privo di adeguata e mirata formazione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>

Art.145, comma 1	Lavori di disarmo delle armature provvisorie per grandi opere, che non rientrano nei sistemi di uso corrente, effettuati da personale in assenza di diretta sorveglianza del capo cantiere.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.145, comma 1	Lavori di disarmo delle armature provvisorie per grandi opere, che non rientrano nei sistemi di uso corrente, effettuati in assenza di autorizzazione del direttore dei lavori.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.145, comma 2	Lavori di disarmo di armature di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.145, comma 3	Lavori di disarmo di armature di sostegno di opere in calcestruzzo senza l'adozione delle misure precauzionali previste dalle norme per le opere in conglomerato cementizio.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.146, comma 1	Omessa installazione di normale parapetto e tavola fermapiede, ovvero di copertura con tavolato solidamente fissato e resistente, alle aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.146, comma 2	Apertura della barriera mobile oltre il tempo necessario per il passaggio di materiali o persone, ovvero sua asportazione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.146, comma 3	Omessa adozione di normale parapetto e tavola fermapiede, ovvero adeguato sbarramento, delle aperture nei muri prospicienti il vuoto con profondità >50 cm..	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.147, comma 1	Omessa installazione di normali parapetti con tavole fermapiede lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.147, comma 2	Omessa copertura del vano-scala con robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.147, comma 3	Omesso fissaggio sulle rampe delle scale in costruzioni, ancora mancanti di gradini, di idoneo intavolato e listelli trasversali di legno.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.148, comma 1	Lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, senza l'accertamento che questi siano resistenti per sostenere il peso del personale e dei materiali.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.148, comma 2	Lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, quando sia dubbia la resistenza di questi per sostenere il peso del personale e dei materiali, senza i necessari apprestamenti e l'uso di idonei DPI anticaduta.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.a	fino a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.149, comma 1	Costruzione di paratoie e cassoni non ben costruiti con idonei materiali ovvero non provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire riparo ai lavoratori in caso di irruzione di acqua o materiali.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.149, comma 2	Costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di paratoia o di cassone senza la diretta sorveglianza di un preposto.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.149, comma 3	Omesse misure affinché le paratoie ed i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
<b>TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI - CAPO II - PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA SEZIONE VIII DEMOLIZIONI</b>							
Art.150, comma 1	Omessa preventiva verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture da demolire.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>

Art.150, comma 2	Omesse necessarie opere di rafforzamento e puntellamento al fine di evitare che durante la demolizione si verificino crolli intempestivi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.151, comma 1	Omissa predisposizione delle cautele nei lavori di demolizione da eseguire sotto la sorveglianza di un preposto.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.151, comma 2	Omissa indicazione della successione dei lavori di demolizione nel programma contenuto nel POS.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.151, comma 2	Omissa tenuta a disposizione degli Organi di vigilanza del programma delle demolizioni inserito nel POS.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.152, comma 1	Omissa realizzazione di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione (muri con h. >mt. 2) con attrezzature manuali.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.152, comma 2	Adibizione al lavoro di operai sui muri in demolizione >mt. 2.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.152, comma 2	Lavoro sui muri in demolizione con altezza >mt. 2.	Lavoratori autonomi	Art.160, comma 1, lett.c	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>854,30</b>	<b>213,58</b>
Art.153, comma 1	Omesse misure affinché il materiale di demolizione non venga gettato dall'alto ma trasportato o convogliato in appositi canali adeguatamente posti rispetto al piano di raccolta.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.153, comma 2	Costruzione inidonea del tronco dei canali di raccolta del materiale di demolizione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.153, comma 3	Costruzione inidonea dell'imboccatura superiore dei canali di raccolta del materiale di demolizione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.153, comma 4	Omesse misure affinché il materiale di demolizione costituito da elementi pesanti o ingombranti sia calato a terra con mezzi idonei.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.153, comma 5	Omesse misure affinché durante i lavori di demolizione sia ridotto il sollevamento della polvere.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.154, comma 1	Omissa delimitazione, con appositi sbarramenti atti a vietare la sosta e il transito, della zona sottostante la demolizione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.154, comma 2	Omesse idonee misure affinché l'accesso allo sbocco ai canali di scarico per il caricamento e trasporto, sia consentito soltanto dopo aver sospeso il lavoro di scarico.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.423,83</b>	<b>6.834,44</b>	<b>1.708,61</b>
Art.155, comma 1 e 2	Demolizione per rovesciamento mediante trazione o spinta non esercitata in modo graduale e senza strappi ovvero non eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in modo da non determinare crolli intempestivi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.155, comma 3	Omissa adozione di precauzioni quali la trazione da distanza non minore di una volta e mezza l'altezza del muro o struttura da abbattere e l'allontanamento degli operai.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.155, comma 4	Rovesciamento per spinta con martinetti per opere di h. >3 m..	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>

Art.155, comma 5	Omessa misure affinché sia evitato che lo scuotimento del terreno, in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi, provochi danni o lesioni agli edifici od opere vicini con pericolo per gli operai.	Datore di lavoro Dirigente	Art.159, comma 2, lett.c	fino a 2 mesi	<b>711,92</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
<b>TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</b>							
<b>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>							
Art.163, comma 1	Omessa adozione di segnaletica di sicurezza in caso di rischi non evitabili o non altrimenti sufficientemente riducibili, conformemente alle prescrizioni degli All. da XXIV a XXXII.	Datore di lavoro Dirigente	Art.165, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.163, comma 2	Omessa adozione, secondo buona tecnica, di segnaletica di sicurezza, in caso di rischi non evitabili o altrimenti sufficientemente riducibili, qualora le situazioni di rischio non siano considerate dagli All. da XXIV a XXXII.	Datore di lavoro Dirigente	Art.165, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.163, comma 3	Omessa adozione, per regolare il traffico, quando necessario, della segnaletica vigente relativa al traffico ferroviario, fluviale, marittimo o aereo salvo quanto previsto dall'All.XXVIII.	Datore di lavoro Dirigente	Art.165, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.164	Omessa informazione al RLS ed ai lavoratori delle misure da adottare riguardo la segnaletica di sicurezza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.165, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.164	Omessa adeguata formazione ai lavoratori del significato della segnaletica di sicurezza, specialmente l'uso di gesti e di parole e dei comportamenti da seguire.	Datore di lavoro Dirigente	Art.165, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
<b>TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI</b>							
<b>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>							
Art.168, comma 1	Omessa adozione delle misure organizzative necessarie, con ricorso ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la movimentazione manuale dei carichi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.170, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.168, comma 2, lett.a	Omessa adozione, nel caso non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, di idonea organizzazione dei posti di lavoro.	Datore di lavoro Dirigente	Art.170, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.168, comma 2, lett.b	Omessa adozione, nel caso non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, di appropriata valutazione, anche in fase di progettazione, delle condizioni di sicurezza e salute tenendo conto dell'All.XXXIII.	Datore di lavoro Dirigente	Art.170, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.168, comma 2, lett.c	Omessa adozione, nel caso non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, di idonee misure per evitare o ridurre i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, tenendo conto dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, in base all'All.XXXIII.	Datore di lavoro Dirigente	Art.170, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.168, comma 2, lett.d	Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori nel caso non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.170, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.169, comma 1, lett.a	Omessa informazione specifica ai lavoratori relativamente al peso e ad altre caratteristiche del carico movimentato.	Datore di lavoro Dirigente	Art.170, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>



Art.169, comma 1, lett.b	Omessa adeguata formazione in relazione ai rischi lavorativi e alle corrette modalità di esecuzione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.170, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
<b>TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO</b>							
Art.174, comma 2	Omessa adozione delle misure appropriate per ovviare ai rischi inerenti l'uso di attrezzature munite di videoterminali, tenendo conto della somma o combinazione dei rischi stessi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.178, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.174, comma 3	Omessa organizzazione e predisposizione dei posti di lavoro relativi alle attrezzature munite di videoterminali in conformità ai requisiti minimi di cui All'XXXIV.	Datore di lavoro Dirigente	Art.178, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.175, comma 1	Omessa concessione di pause, ovvero cambiamento di attività, al lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminali.	Datore di lavoro Dirigente	Art.178, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.175, comma 3	Omessa concessione della pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, in assenza di diversa disposizione contrattuale.	Datore di lavoro Dirigente	Art.178, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.176, comma 1	Omessa sottoposizione a sorveglianza sanitaria specifica dei lavoratori addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali.	Datore di lavoro Dirigente	Art.178, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.176, comma 3	Omessa visita di controllo dei lavoratori addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali entro il termine previsto.	Datore di lavoro Dirigente	Art.178, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.176, comma 5	Omessa visita di controllo del lavoratore addetto all'uso di attrezzature munite di videoterminali a sua richiesta.	Datore di lavoro Dirigente	Art.178, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.176, comma 6	Omessa fornitura, a spese del datore di lavoro, ai lavoratori addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali, dei necessari dispositivi speciali di correzione visiva.	Datore di lavoro Dirigente	Art.178, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.177, comma 1, lett.a	Omessa adeguata informazione ai lavoratori addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali.	Datore di lavoro Dirigente	Art.178, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.177, comma 1, lett.b	Omessa adeguata formazione ai lavoratori addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali.	Datore di lavoro Dirigente	Art.178, comma 1, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
<b>TITOLO VIII AGENTI FISICI - CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>							
Art.181, comma 2	Omessa rinnovazione, con cadenza almeno quadriennale, da parte di personale qualificato del SPP, della valutazione dei rischi da agenti fisici.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.182, comma 2	Esposizione dei lavoratori a valori superiori ai limiti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.182, comma 2	Omessa adozione di immediate misure per riportare l'esposizione al di sotto dei valori minimi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.182, comma 2	Omesso adeguamento delle misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento dei valori limite.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>

Art.184	Omessa informazione e formazione dei lavoratori esposti a rischi da agenti fisici.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.185, comma 1	Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.185, comma 2	Omessa revisione, nel caso un lavoratore subisca un'alterazione apprezzabile dello stato di salute, della valutazione dei rischi, delle misure predisposte per eliminarli o ridurli, tenendo conto del parere del medico competente.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.185	Omessa informazione al lavoratore ed al datore di lavoro dell'alterazione apprezzabile dello stato di salute del lavoratore.	Medico competente	Art.220	fino a 3 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.186	Omessa indicazione nella cartella sanitaria dei dati della sorveglianza sanitaria e dei valori di esposizione individuale comunicati dal datore di lavoro.	Medico competente	Art.220	fino a 3 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>

**TITOLO VIII AGENTI FISICI**  
**CAPO II PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE**

Art.190, comma 1	Omessa adeguata valutazione, nell'ambito della valutazione dei rischi da agenti fisici, dell'esposizione dei lavoratori al rumore.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.190, comma 2	Omessa misurazione dei livelli di esposizione al rumore, e indicazione nel documento di valutazione quando la valutazione dei rischi da esposizione al rumore valuti che i valori inferiori di azione possono essere superati.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 1, lett.b	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.190, comma 3	Omessa adozione, nella misurazione dell'esposizione al rumore, di adeguati metodi e strumentazione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 1, lett.b	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.190, comma 5	Omessa individuazione, nella valutazione del rischio da esposizione al rumore, delle misure di prevenzione protezione, dei DPI, dell'informazione e formazione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.192, comma 2	Omessa elaborazione ed applicazione, nel caso i valori superiori di azione sono superati, di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.192, comma 3	Omessa indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro ove i lavoratori possono essere esposti a valori superiori di azione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.193, comma 1	Omessa fornitura ai lavoratori, nel caso l'esposizione superi i valori inferiori di azione, dei DPI dell'udito.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.193, comma 1	Omessa pretesa che i lavoratori, nel caso l'esposizione superi i valori pari o al di sopra dei valori di azione, utilizzino i DPI dell'udito.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.193, comma 1	Omessa verifica dell'efficacia dei DPI dell'udito.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.195	Omessa informazione e formazione dei lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>

Art.196	Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a valori superiori di azione del rumore.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.197, comma 3	Omessa intensificazione della sorveglianza sanitaria nel caso di deroghe all'uso dei DPI, ovvero omesso rispetto delle condizioni per le deroghe stesse.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
<b>TITOLO VIII AGENTI FISICI</b>							
<b>CAPO III PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI</b>							
Art.202, comma 1	Omessa adeguata valutazione, e quando necessario misurazione, nell'ambito della valutazione dei rischi da agenti fisici, dei livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.202, comma 3	Valutazione o misurazione dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio non in conformità all'All.XXXV, parte a).	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 1, lett.b	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.202, comma 4	Valutazione o misurazione dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero non in conformità all'All.XXXV, parte b).	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 1, lett.b	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.202, comma 5	Omessa adeguata valutazione, nell'ambito della valutazione dei rischi da agenti fisici, dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.203	Omessa elaborazione ed applicazione, nel caso i valori d'azione sono superati, di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi conseguenti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.205, comma 4	Omessa intensificazione della sorveglianza sanitaria, nel caso di deroghe nei settori della navigazione marittima e aerea e nelle attività in cui l'esposizione a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ovvero omesso rispetto delle condizione per le deroghe stesse.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
<b>TITOLO VIII AGENTI FISICI</b>							
<b>CAPO IV PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI</b>							
Art.207, comma 4	Omessa intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.209, comma 1	Omessa adeguata valutazione, e quando necessario misurazione, nell'ambito della valutazione dei rischi da agenti fisici, dei livelli dei campi elettromagnetici ai quali i lavoratori sono esposti.	Datore di lavoro	Art.219, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.209, comma 5	Omessa adeguata valutazione, nell'ambito della valutazione dei rischi da agenti fisici, de: frequenza, livello, durata e tipo di esposizione; valori limite e valori di azione; effetti biofisici diretti; tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili, portatori di dispositivi medici, lavoratrici in gravidanza; effetti indiretti; esistenza di attrezzature progettate per ridurre i livelli di esposizione; disponibilità di azioni di risanamento; informazioni raccolte con la sorveglianza sanitaria; informazioni del fabbricante; sorgenti multiple; esposizioni simultanee a campi di frequenze diverse.	Datore di lavoro	Art.219, comma 1, lett.b	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>

Art.209, comma 6	Omessa precisazione, nel d.v.r., delle misure di prevenzione e protezione adottate per l'esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici.	Datore di lavoro	Art.219, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.210, comma 1	Omessa adeguata elaborazione ed applicazione, nel caso i valori d'azione sono superati, di un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.210, comma 2	Omessa adeguata elaborazione ed applicazione di un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori particolarmente sensibili al rischio.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.210, comma 3	Omesso adeguamento delle misure miranti ad eliminare o ridurre i rischi alle esigenze dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio e, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi per i lavoratori portatori di dispositivi medici o nei confronti delle lavoratrici in gravidanza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.a	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.210, comma 4	Omessa indicazione, con apposita segnaletica, dei luoghi di lavoro ove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione, il cui accesso è limitato in maniera opportuna.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.210, comma 5	Omessa adozione di misure specifiche: informazione, formazione, uso di strumenti tecnici, protezione individuale anche la messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico dei lavoratori con gli oggetti, nonché, se del caso, l'impiego di scarpe e guanti isolanti ed indumenti protettivi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.210, comma 6	Omessa adozione di misure specifiche, nel caso di cui all'art.208, comma 5, quali il controllo dei movimenti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.210, comma 7	Esposizione dei lavoratori a valori superiori ai v.l.e. effetti sanitari ed ai v.l.e. effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni degli artt.212 e 208, commi 3,4, e 5. Qualora, nonostante i provvedimenti presi, i v.l.e. effetti sanitari o i v.l.e. effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei v.l.e.. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento e modifica le misure di protezione e prevenzione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.210, comma 8	Omesso aggiornamento, nei casi dell'art.208, commi 3,4 e 5, della valutazione dei rischi e misure di prevenzione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>

## TITOLO VIII AGENTI FISICI

### CAPO V PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Art.216, comma 1	Omessa adeguata valutazione, e quando necessario misurazione, nell'ambito della valutazione dei rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, dei livelli ai quali i lavoratori sono esposti.	Datore di lavoro	Art.219, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.216, comma 2	Omessa particolare considerazione, nella valutazione dei rischi, dei livelli, lunghezze d'onda e durata di esposizione, dei valori limite di esposizione, degli effetti sulla salute dei lavoratori appartenenti a gruppi sensibili al rischio compresi gli effetti dovuti da interazioni con sostanze chimiche, dei possibili effetti quali l'accecamento, esplosioni o fuoco, dell'esistenza di attrezzature e di azioni di risanamento idonee a minimizzare i livelli di esposizione, delle informazioni dei fabbricanti delle sorgenti.	Datore di lavoro	Art.219, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>

Art.216, comma 3	Omessa individuazione, nel DVR, delle misure di prevenzione e protezione e sorveglianza sanitaria adottate per l'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche artificiali.	Datore di lavoro	Art.219, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.217, comma 1	Omessa definizione e attuazione, nel caso i valori limite d'esposizione possono essere superati, di un programma di misure tecniche e organizzative volte a evitare che l'esposizione superi i valori limite.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.217, comma 2	Omessa indicazione, con apposita segnaletica, dei luoghi di lavoro ove i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazione ottiche superiori a valori limite.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.217, comma 2	Omessa identificazione e limitazione dell'accesso alle aree ove i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazione ottiche superiori a valori limite.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.217, comma 3	Omesso adattamento delle misure miranti ad eliminare o ridurre i rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.	Datore di lavoro Dirigente	Art.219, comma 2, lett.b	da 2 a 4 mesi	<b>1.067,88</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>

**TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE**  
**CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI**

Art.223, comma 1	Omessa determinazione, nella valutazione dei rischi, della presenza di agenti chimici pericolosi.	Datore di lavoro	Art.262, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.223, comma 2	Omessa indicazione, nella valutazione dei rischi, delle misure per la prevenzione e protezione.	Datore di lavoro	Art.262, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.223, comma 3	Omessa valutazione dei rischi derivanti dalla combinazione di tutti gli agenti chimici pericolosi.	Datore di lavoro	Art.262, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.223, comma 6	Omessa preventiva valutazione dei rischi derivanti dall'esecuzione di nuova attività con presenza di agenti chimici pericolosi.	Datore di lavoro	Art.262, comma 1, lett.b	fino a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.225, comma 1	Omessa eliminazione o riduzione del rischio da esposizione ad agenti chimici con altri agenti o processi non, o meno, pericolosi ovvero mediante appropriate misure.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.225, comma 2	Omessa misurazione, salvo dimostrazione del conseguimento di adeguato livello di prevenzione e protezione, degli agenti che possono presentare rischio per la salute con metodiche appropriate e riferimento ai valori limite di esposizione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.225, comma 3	Omessa identificazione e rimozione delle cause che hanno cagionato un superamento di un valore limite di esposizione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.225, comma 4	Omessa integrazione del DVR coi risultati delle misurazioni degli agenti chimici.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>

Art.225, comma 4	Omessa comunicazione ai RRLSS dei risultati delle misurazioni degli agenti chimici.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.225, comma 4	Omessa adozione di misure tecniche e organizzative adeguate alle operazioni con esposizione ad agenti chimici.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.225, comma 4	Presenza sul luogo di lavoro di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.225, comma 4	Presenza sul luogo di lavoro di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili.	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.225, comma 4	Presenza sul luogo di lavoro di concentrazioni pericolose di sostanze chimicamente instabili.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.225, comma 5	Presenza sul luogo di lavoro, ove l'attività non consenta di prevenire concentrazioni pericolosi di sostanze infiammabili o chimicamente instabili, di fonti di accensione o condizioni avverse che potrebbero dar luogo ad incendi, esplosioni, effetti fisici dannosi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.225, comma 5	Omessa adozione di misure procedurali ed organizzative, previste dalla normativa, al fine di limitare gli effetti dannosi in caso di incendio o esplosione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,54 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.225, comma 6	Omessa adozione di attrezzature di lavoro e di sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle normative, in particolare per lavori in atmosfere potenzialmente esplosive.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.225, comma 7	Omessa adozione di misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari anche mediante messa a disposizione di sistemi e dispositivi atti a limitare il rischio di esplosione o la pressione delle esplosioni.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.225, comma 8	Omessa informazione ai lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione, delle cause dell'evento, delle misure di prevenzione e protezione adottate.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.225, comma 8	Omessa comunicazione all'Organo di vigilanza del superamento dei valori limite di esposizione, delle cause dell'evento, delle misure di prevenzione e protezione adottate.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>

Art.226, comma 1	Omessa predisposizione, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o emergenze derivanti da agenti chimici dannosi, di adeguate procedure di intervento.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.226, comma 2	Omessa adozione di immediate misure, in caso di incidente o emergenza, dirette ad attenuarne gli effetti ed all'assistenza, evacuazione e soccorso ed informazione ai lavoratori.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.226, comma 2	Omessa adozione di adeguate misure, in caso di incidente o emergenza, per porre quanto prima rimedio alla situazione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,54 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.226, comma 3	Omessa fornitura di indumenti protettivi, DPI, ed idonee attrezzature da utilizzare nell'area colpita da incidente o emergenza sino al perdurare della situazione anomala.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.226, comma 4	Omessa adozione di sistemi di allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.226, comma 5	Omesso inserimento delle misure di emergenza nel Piano di emergenza e in particolare delle informazioni preliminari sulle attività e agenti chimici pericolosi, precauzioni e procedure, informazioni sui rischi specifici da incidenti o situazioni di emergenza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.226, comma 6	Omesso abbandono della zona interessata all'incidente o emergenza da parte di soggetti non protetti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.227, comma 1 e 2	Omessa adeguata fornitura ai lavoratori, o loro rappresentanti, di: dati della valutazione dei rischi; informazioni sulla presenza di agenti chimici pericolosi; formazione ed informazione su precauzioni e azioni da eseguire; accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.b	fino a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.227, comma 3	Omessa chiara identificazione del contenuto di contenitori e condutture per agenti chimici pericolosi qualora non siano contrassegnati dai segnali di sicurezza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.b	fino a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.228, comma 1	Impiego, oltre i limiti, degli agenti chimici di cui all'AlI.XL.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.228, comma 3	Effettuazione, in mancanza della prevista autorizzazione ministeriale, di attività ai fini di ricerca e sperimentazione scientifica, attività volte ad eliminare agenti chimici nella forma di sottoprodotto o rifiuti, produzione di agenti chimici da utilizzare come intermedi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>

Art.228, comma 3	Effettuazione, in mancanza della prevista autorizzazione ministeriale, di attività ai fini di ricerca e sperimentazione scientifica, attività volte ad eliminare agenti chimici nella forma di sottoprodotto o rifiuti, produzione di agenti chimici da utilizzare come intermedi.	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.228, comma 4	Produzione e uso di prodotti chimici intermedi in un sistema non chiuso, ovvero rimozione degli stessi da sistema chiuso in misura non strettamente necessaria per il controllo del processo o la manutenzione del sistema.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.228, comma 5	Omessa indicazione delle informazioni minime previste nella richiesta di autorizzazione ad attività di ricerca e sperimentazione, attività volte ad eliminare agenti chimici nella forma di sottoprodotto o rifiuti, produzione di agenti chimici da utilizzare come intermedi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.229, comma 1 e 2	Omessa sorveglianza sanitaria specifica preventiva dei lavoratori da adibire a mansioni con esposizione ad agenti chimici pericolosi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.b	fino a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.b	fino a 1 mese	<b>355,96 (3)</b>	<b>1.423,83</b>	<b>355,96</b>
Art.229, comma 1 e 2	Omessa sorveglianza sanitaria periodica dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.b	fino a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.b	fino a 1 mese	<b>355,96 (3)</b>	<b>1.423,83</b>	<b>355,96</b>
Art.229, comma 1 e 2	Omessa sorveglianza sanitaria, all'atto della cessazione dal lavoro, dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.b	fino a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.b	fino a 1 mese	<b>355,96 (3)</b>	<b>1.423,83</b>	<b>355,96</b>
Art.229, comma 3	Omesso monitoraggio biologico per i lavoratori esposti ad agenti chimici per i quali è stato fissato un valore limite biologico.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.b	fino a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.b	fino a 1 mese	<b>355,96 (3)</b>	<b>1.423,83</b>	<b>355,96</b>
“	“	Medico competente	Art.264, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>427,16</b>	<b>1.708,61</b>	<b>427,15</b>
Art.229, comma 3	Omessa informazione al lavoratore dell'esito del monitoraggio biologico.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.b	fino a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.b	fino a 1 mese	<b>355,96 (3)</b>	<b>1.423,83</b>	<b>355,96</b>
Art.229, comma 3	Omesso inserimento, in forma anonima, dei risultati del monitoraggio biologico nel DVR.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.b	fino a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.b	fino a 1 mese	<b>355,96 (3)</b>	<b>1.423,83</b>	<b>355,96</b>
Art.229, comma 3	Omessa comunicazione ai RLS, in forma anonima, dei risultati del monitoraggio biologico.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.b	fino a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.b	fino a 1 mese	<b>355,96 (3)</b>	<b>1.423,83</b>	<b>355,96</b>
Art.229, comma 5	Omessa adozione, su parere conforme del medico competente, di misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base dei risultati degli esami clinici e biologici.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.b	fino a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>



Art.229, comma 5	Omessa adozione, su parere conforme del medico competente, di misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base dei risultati degli esami clinici e biologici.	Preposto	Art.263, comma 1, lett.b	fino a 1 mese	<b>355,96 (3)</b>	<b>1.423,83</b>	<b>355,96</b>
Art.229, comma 6	Omessa informazione individuale ai lavoratori, esposti in maniera anomala ad un agente, nel caso la sorveglianza sanitaria evidenzi effetti pregiudizievoli alla salute.	Medico competente	Art.264, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>427,16</b>	<b>1.708,61</b>	<b>427,15</b>
Art.229, comma 6	Omessa informazione al datore di lavoro degli esiti della sorveglianza sanitaria che evidenzi effetti pregiudizievoli alla salute dei lavoratori esposti in maniera anomala ad un agente.	Medico competente	Art.264, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>427,16</b>	<b>1.708,61</b>	<b>427,15</b>
Art.229, comma 7, lett.a	Omessa revisione della valutazione dei rischi nel caso la sorveglianza sanitaria evidenzi in un lavoratore o gruppo di lavoratori l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili all'esposizione ad agenti chimici o superamento di un valore limite biologico.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.229, comma 7, lett.b	Omessa revisione delle misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi nel caso la sorveglianza sanitaria evidenzi in un lavoratore o gruppo di lavoratori l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili all'esposizione ad agenti chimici o superamento di un valore limite biologico.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.229, comma 7, lett.c	Omessa considerazione del parere del medico competente per l'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi nel caso la sorveglianza sanitaria evidenzi in un lavoratore o gruppo di lavoratori l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili all'esposizione ad agenti chimici o superamento di un valore limite biologico.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.229, comma 7, lett.d	Omessa effettuazione di visita medica straordinaria per i lavoratori che hanno subito esposizione simile a quella di un lavoratore o gruppo di lavoratori la cui sorveglianza sanitaria ha evidenziato l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.230, comma 1	Omessa istituzione ed aggiornamento della cartella sanitaria.	Medico competente	Art.264, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>427,16</b>	<b>1.708,61</b>	<b>427,15</b>
Art.230, comma 1	Omessa fornitura al lavoratore delle informazioni e risultati della sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, della necessità di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta esposizioni.	Medico competente	Art.264, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>427,16</b>	<b>1.708,61</b>	<b>427,15</b>
Art.230, comma 1	Omessa indicazione nella cartella di rischio dei livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di Prevenzione e Protezione.	Medico competente	Art.264, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>427,16</b>	<b>1.708,61</b>	<b>427,15</b>
Art.230, comma 2	Omessa fornitura, su richiesta, agli Organi di vigilanza della cartella sanitaria e di rischio.	Medico competente	Art.264, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>427,16</b>	<b>1.708,61</b>	<b>427,15</b>
<b>TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE</b>							
<b>CAPO II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI - SEZIONE II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO</b>							
Art.235, comma 1	Impiego di agente cancerogeno o mutageno che può essere sostituito da altra sostanza o preparato non nocivo o meno nocivo, ovvero omessa adozione di altro procedimento che risulti non nocivo o meno nocivo.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>

Art.235, comma 1	Impiego di agente cancerogeno o mutageno che può essere sostituito da altra sostanza o preparato non nocivo o meno nocivo, ovvero omessa adozione di altro procedimento che risulti non nocivo o meno nocivo.	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.235, comma 2	Produzione o uso di agenti cancerogeni o mutageni, che non è tecnicamente possibile sostituire, in un sistema non chiuso quando il sistema chiuso sia tecnicamente realizzabile.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.235, comma 3	Omessa misure affinché il livello di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, quando il ricorso al sistema chiuso non sia tecnicamente possibile, sia ridotto al valore più basso tecnicamente possibile.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.235, comma 3	Esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni superiore al valore limite di cui all'All.XLIII.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.236, comma 1	Omessa valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.	Datore di lavoro	Art.262, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.236, comma 1	Omessa indicazione nel DVR dei risultati dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.	Datore di lavoro	Art.262, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.236, comma 2	Valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni inadeguata per non aver tenuto conto delle caratteristiche delle lavorazioni, loro durata e frequenza, quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti o utilizzati, loro concentrazione e capacità di penetrazione nell'organismo.	Datore di lavoro	Art.262, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.236, comma 3	Omessa adozione delle misure preventive e protettive adattate alle particolari situazioni lavorative.	Datore di lavoro	Art.262, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53 (3)</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.236, comma 4	Omessa integrazione del DVR con l'indicazione delle attività lavorative che comportano la presenza di agenti cancerogeni o mutageni, dei motivi per il loro impiego, dei loro quantitativi, del numero dei lavoratori esposti, del grado dell'esposizione, delle misure preventive e protettive applicate e dei DPI individuati, delle indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni.	Datore di lavoro	Art.262, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.236, comma 5	Omesso rinnovo della valutazione dei rischi in occasione di modifiche significative, ai fini della sicurezza, del processo produttivo e, in ogni caso, trascorsi 3 anni.	Datore di lavoro	Art.262, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.237, comma 1, lett.a)	Impiego di agenti cancerogeni o mutageni in quantitativi superiori alle necessità delle lavorazioni.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.237, comma 1, lett.a)	Accumulo di agenti cancerogeni o mutageni, in forma fisica da causare rischio di introduzione nelle lavorazioni, in quantitativi superiori alle necessità.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>

Art.237, comma 1, lett.b)	Impiego di lavoratori esposti, o che possono esserlo, ad agenti cancerogeni o mutageni superiore al minimo possibile anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di segnaletica compreso il divieto di fumare.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.237, comma 1, lett.c)	Omessa progettazione, programmazione e sorveglianza delle lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.237, comma 1, lett.c)	Omessa eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni, quando non è tecnicamente possibile impedirne l'emissione nell'aria, mediante aspirazione localizzata che deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.237, comma 1, lett.c)	Non adeguato sistema di ventilazione generale dell'ambiente di lavoro ove si provvede alla eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni emessi nell'aria.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.237, comma 1, lett.d)	Omessa misurazione, con metodo di campionatura e misurazione conforme alle indicazioni di cui all'All.XLI, degli agenti cancerogeni o mutageni per la verifica dell'efficacia delle misure di progettazione, programmazione e sorveglianza delle lavorazioni.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.237, comma 1, lett.e)	Omessa regolare e sistematica pulitura dei locali, attrezzature e impianti, ove vi è impiego di agenti cancerogeni o mutageni.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.237, comma 1, lett.f)	Omessa elaborazione di procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate ad agenti cancerogeni o mutageni.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.237, comma 1, lett.g)	Conservazione, manipolazione, trasporto di agenti cancerogeni o mutageni non in condizioni di sicurezza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.237, comma 1, lett.h)	Raccolta e immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, non in condizioni di sicurezza, utilizzando in particolare contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.237, comma 1, lett.i)	Omessa disposizione di misure protettive particolari, condivise dal medico competente, per le categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.238, comma 1, lett.a)	Omessa predisposizione di appropriati ed adeguati servizi igienici per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.238, comma 1, lett.b)	Omessa predisposizione di misure per la fornitura ai lavoratori di idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.238, comma 1, lett.c)	Omessa predisposizione di misure affinché i DPI siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione e riparati o sostituiti se difettosi o deteriorati.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.238, comma 2	Assunzione di cibi o bevande, conservazione di cibi, fumo, uso di pipette a bocca, applicazione di cosmetici nelle zone di lavoro predeterminate e segnalate ove vi possa essere esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.	Chiunque	Art.264 bis	amm.va minima	<b>142,38</b>	<b>640,73</b>	<b>142,38</b>
				amm.va ridotta			<b>213,58</b>

Art.239, comma 1	Omesse informazioni e istruzioni in merito agli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, i rischi per la salute e quelli supplementari per il fumare, alle precauzioni da prendere, agli indumenti di lavoro e DPI, le misure da adottare per evitare incidenti e ridurne le conseguenze.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.b	fino a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.239, comma 1	Omesse informazioni e istruzioni in merito agli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, i rischi per la salute e quelli supplementari per il fumare, alle precauzioni da prendere, agli indumenti di lavoro e DPI, le misure da adottare per evitare incidenti e ridurne le conseguenze.	Preposto	Art.263, comma 1, lett.b	fino a 1 mese	<b>355,96</b>	<b>1.423,83</b>	<b>355,96</b>
Art.239, comma 2	Omessa adeguata formazione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.b	fino a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.b	fino a 1 mese	<b>355,96</b>	<b>1.423,83</b>	<b>355,96</b>
Art.239, comma 4	Omesse misure affinché impianti, contenitori e imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente comprensibile coi contrassegni previsti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.b	fino a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.b	fino a 1 mese	<b>355,96</b>	<b>1.423,83</b>	<b>355,96</b>
Art.240, comma 1	Omessa adozione di appropriate misure per identificare e rimuovere la causa dell'evento non prevedibile o incidente che può comportare esposizione anomala ad agenti cancerogeni o mutageni.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.240, comma 1	Omessa informazione a lavoratori e RLS dell'evento non prevedibile o incidente che può comportare esposizione anomala ad agenti cancerogeni o mutageni.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.240, comma 2	Omessa evacuazione immediata dell'area interessata all'evento non prevedibile o incidente che può comportare esposizione anomala ad agenti cancerogeni o mutageni.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.240, comma 2	Omesso impedimento di accesso all'area interessata all'evento non prevedibile o incidente che può comportare esposizione anomala ad agenti cancerogeni o mutageni agli addetti agli interventi di riparazione che non indossino indumenti protettivi e DPI.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.240, comma 3	Omesse misure affinché impianti, contenitori e imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente comprensibile coi contrassegni previsti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.b	fino a 6 mesi	<b>2.847,69</b>	<b>5.695,36</b>	<b>1.423,84</b>
Art.241, comma 1, lett.a)	Omessa predisposizione di misure affinché per le operazioni di manutenzione per le quali è prevedibile, nonostante tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, una rilevante esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, soltanto gli addetti accedano all'area, anche isolandola, se tecnicamente possibile, e identificandola mediante appositi contrassegni.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>

Art.241, comma 1, lett.b)	Omessa fornitura ai lavoratori addetti alle operazioni di manutenzione per le quali è prevedibile, nonostante tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, una rilevante esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, di speciali indumenti e DPI.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.241, comma 2	Omessa predisposizione di misure affinché la presenza dei lavoratori addetti alle operazioni di manutenzione per le quali è prevedibile, nonostante tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, una rilevante esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sia in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
<b>TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE</b> <b>CAPO II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI</b> <b>SEZIONE III SORVEGLIANZA SANITARIA</b>							
Art.242, comma 1	Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, o che possono esserlo, ad agenti cancerogeni o mutageni.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.242, comma 2	Omessa adozione di misure preventive e protettive, per i singoli lavoratori esposti, secondo il parere del medico competente, sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.242, comma 2	Omessa adozione di misure preventive e protettive, per i singoli lavoratori esposti, secondo il parere del medico competente, sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici.	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.242, comma 4	Omessa informazione individuale ai lavoratori, esposti in maniera anomala ad un agente, nel caso la sorveglianza sanitaria evidenzi effetti pregiudizievoli alla salute.	Medico competente	Art.264, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>427,16</b>	<b>1.708,61</b>	<b>427,15</b>
Art.242, comma 5, lett.b)	Omessa nuova valutazione del rischio a seguito dell'informativa del medico competente dell'esistenza, evidenziata da accertamenti sanitari, di una anomalia nei lavoratori esposti in modo analogo allo stesso agente.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.243, comma 2	Omessa istituzione e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio.	Medico competente	Art.264, comma 1, lett.b	fino a 1 mese	<b>284,77</b>	<b>1.139,08</b>	<b>284,77</b>
Art.243, comma 3	Omessa comunicazione, a richiesta del lavoratore, delle annotazioni nel registro delle esposizioni.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.d	sanzione amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>854,30</b>
Art.243, comma 4	Omesso invio all'ISPESL, tramite il medico competente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, della cartella sanitaria e di rischio unitamente alle annotazioni individuali del registro delle esposizioni.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.d	sanzione amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>854,30</b>

Art.243, comma 5	Omessa consegna all'ISPESL, in caso di cessazione dell'attività dell'azienda, del registro delle esposizioni e delle cartelle sanitarie.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.d	sanzione amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>854,30</b>
Art.243, comma 6	Omessa conservazione del registro delle esposizioni e delle cartelle sanitarie almeno fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.d	sanzione amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>854,30</b>
Art.243, comma 8, lett.a)	Omessa consegna all'ISPESL e all'Organo di vigilanza della copia del registro delle esposizioni.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.d	sanzione amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>854,30</b>
Art.243, comma 8, lett.a)	Omessa comunicazione periodica all'ISPESL e all'Organo di vigilanza, ovvero su richiesta, delle variazioni intervenute.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.d	sanzione amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>854,30</b>
Art.243, comma 8, lett.b)	Omessa consegna all'Istituto Superiore di Sanità di copia del registro delle esposizioni.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.d	sanzione amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>854,30</b>
Art.243, comma 8, lett.c)	Omessa consegna, in caso di cessazione dell'attività dell'azienda, all'Organo di vigilanza del registro delle esposizioni.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.d	sanzione amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>854,30</b>
Art.243, comma 8, lett.d)	Omessa richiesta all'ISPESL, in caso di assunzione di lavoratori già esposti ad agenti cancerogeni, di copia delle annotazioni individuali nel registro delle esposizioni e della cartella sanitaria se il lavoratore non ne sia in possesso.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.d	sanzione amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>854,30</b>

## TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE

### CAPO III PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO - SEZIONE II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art.248, comma 1	Omessa adozione, prima dei lavori di demolizione o manutenzione, di ogni necessaria misura volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.249, comma 1	Omessa considerazione, nella valutazione dei rischi, delle polveri di amianto.	Datore di lavoro	Art.262, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.249, comma 3	Omesso rinnovo della valutazione dei rischi in occasione di modifiche che possono comportare mutamento significativo dell'esposizione alle polveri di amianto.	Datore di lavoro	Art.262, comma 1, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.250, comma 1	Omessa notifica, all'organo di vigilanza, dell'inizio dei lavori che possono comportare esposizione all'amianto.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.250, comma 2	Omessa descrizione sintetica degli elementi previsti nella notifica preliminare all'Organo di vigilanza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.c	fino a 3 mesi	<b>1.139,08</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.250, comma 3	Omesso accesso, a richiesta dei lavoratori o loro rappresentanti, alla documentazione oggetto della notifica preliminare.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.c	fino a 3 mesi	<b>1.139,08</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.250, comma 4	Omessa nuova notifica all'organo di vigilanza nel caso di modifica delle condizioni di lavoro che possano comportare aumento significativo dell'esposizione alla polvere di amianto.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>

Art.251, comma 1	Omessa riduzione al minimo, e in ogni caso al di sotto del limite di legge, della concentrazione nell'aria della polvere di amianto.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.251, comma 1, lett.a)	Omessa limitazione al minimo possibile dei lavoratori esposti o che possono essere esposti a polvere di amianto.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.251, comma 1, lett.b)	Omessa adozione di misure affinché i lavoratori esposti utilizzino sempre DPI delle vie respiratorie con fattore di protezione adeguato.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.251, comma 1, lett.c)	Omessa concessione, ai lavoratori esposti alla polvere di amianto, dopo l'utilizzo dei DPI, di adeguati periodi di riposo.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.251, comma 1, lett.c)	Omessa adozione di misure affinché i lavoratori esposti alla polvere di amianto, dopo l'utilizzo dei DPI, accedano alle aree di riposo previa idonea decontaminazione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.251, comma 1, lett.e)	Omessa adozione di misure affinché i processi produttivi evitino la produzione di polvere di amianto o, se ciò non è possibile, l'emissione di polvere di amianto nell'aria.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.251, comma 1, lett.f)	Omessa regolare pulizia di tutti i locali e attrezzature per il trattamento dell'amianto.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.251, comma 1, lett.g)	Omesso stoccaggio e trasporto in appositi imballaggi chiusi dell'amianto o materiali che rilasciano polveri di amianto.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.251, comma 1, lett.h)	Omessa raccolta e rimozione, prima possibile, dei rifiuti che contengono amianto mediante imballaggi chiusi ed etichettati.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.252, comma 1, lett.a)	Omessa chiara delimitazione, con cartelli, dei luoghi ove si svolge attività con esposizione all'amianto.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.252, comma 1, lett.a)	Omesso impedimento all'accesso ai luoghi ove si svolge attività con esposizione all'amianto ai lavoratori che non debbano provvedere al loro lavoro.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.252, comma 1, lett.a)	Omesso impedimento al fumo sui luoghi ove si svolge attività con esposizione all'amianto.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.252, comma 1, lett.b)	Omessa predisposizione di aree speciali per consentire di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da amianto.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.252, comma 1, lett.c)	Omessa messa a disposizione di adeguati indumenti di lavoro e DPI.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.252, comma 1, lett.d)	Omessa predisposizione di misure affinché gli indumenti di lavoro ed i DPI restino all'interno dell'impresa.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.252, comma 1, lett.d)	Trasporto degli indumenti di lavoro e DPI all'esterno dell'impresa, in contenitori non chiusi, per il lavaggio in lavanderie attrezzate.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.252, comma 1, lett.e)	Omessa predisposizione di misure affinché gli indumenti di lavoro ed i DPI siano riposti in luoghi separati dagli abiti civili.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.252, comma 1, lett.f)	Omessa predisposizione di misure affinché i lavoratori, in caso di lavorazioni in ambienti polverosi, possano disporre di adeguati impianti sanitari provvisti di docce.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>

Art.252, comma 1, lett.g)	Omessa predisposizione di misure affinché l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali destinati a tale scopo e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.252, comma 1, lett.g)	Omessa predisposizione di misure affinché l'equipaggiamento protettivo difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.253, comma 1	Omessa effettuazione periodica, in funzione della valutazione iniziale dei rischi, della misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.253, comma 1	Omessa indicazione dei risultati delle misurazioni periodiche nel DVR.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.253, comma 3	Omessa consultazione dei lavoratori, o loro rappresentanti, prima del campionamento della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.d	sanzione amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>854,30</b>
Art.254, comma 1	Omessa predisposizione di misure affinché nessun lavoratore sia esposto ad una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.254, comma 2	Omessa predisposizione di misure affinché sia individuata la causa del superamento del valore limite di esposizione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.254, comma 2	Omessa predisposizione di misure affinché sia individuata la causa del superamento del valore limite di esposizione.	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.254, comma 2	Omessa adozione, prima possibile, delle misure appropriate per ovviare al superamento del valore limite della concentrazione di amianto nell'aria.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.254, comma 2	Omesso impedimento della prosecuzione del lavoro nella zona interessata al superamento del valore limite in assenza dell'adozione di adeguate misure di protezione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.254, comma 3	Omessa immediata nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria per la verifica dell'efficacia delle misure appropriate per ovviare al superamento del valore limite.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.254, comma 3	Omessa immediata nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria per la verifica dell'efficacia delle misure appropriate per ovviare al superamento del valore limite.	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.254, comma 4	Omessa predisposizione di misure affinché l'uso di idoneo DPI di protezione delle vie aeree, nel caso l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi, sia intervallato da periodi di riposo adeguati.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.254, comma 4	Omessa predisposizione di misure affinché, nel caso l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi, dopo l'uso di idoneo DPI di protezione delle vie aeree, l'accesso alle aree di riposo venga preceduto da idonea decontaminazione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>



Art.254, comma 5	Omessa predisposizione di misure affinché, previa consultazione con i lavoratori o loro rappresentanti, siano assicurati i periodi di riposo necessari in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.263, comma 1, lett.a	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.255, comma 1, lett.a)	Omessa fornitura, nel caso di determinate lavorazioni in cui è prevedibile, nonostante misure tecniche preventive, il superamento del valore limite nell'aria, di adeguato DPI delle vie respiratorie, e altri DPI, tali da garantire fattore di protezione idoneo.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.255, comma 1, lett.b)	Omessa affissione di cartelli di segnalazione della previsione del superamento del valore limite di esposizione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.255, comma 1, lett.c)	Omessa adozione, nel caso di determinate lavorazioni in cui è prevedibile, nonostante misure tecniche preventive, il superamento del valore limite nell'aria, delle misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.255, comma 1, lett.d)	Omessa consultazione dei lavoratori o loro rappresentanti, nel caso di determinate lavorazioni in cui è prevedibile, nonostante misure tecniche preventive, sulle misure da adottare prima di procedere alla fornitura dei DPI, affissione dei cartelli di segnalazione, adozione delle misure per la dispersione delle polveri.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.256, comma 1	Effettuazione di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto in assenza dei requisiti previsti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.256, comma 2	Omessa predisposizione, prima dell'inizio dei lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, del piano di lavoro.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.256, comma 3	Omessa previsione, nel piano di lavoro, delle misure necessarie per la sicurezza dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.256, comma 4	Omessa previsione, nel piano di lavoro, di: rimozione dell'amianto prima della demolizione; fornitura DPI; verifica assenza rischi al termine della demolizione o rimozione; adeguate misure per protezione e decontaminazione del personale; adeguate misure per protezione di terzi, raccolta e smaltimento; misure necessarie per sicurezza dei lavoratori e protezione dell'ambiente esterno; natura e luogo dei lavori, data di inizio e durata; tecniche lavorative; caratteristiche delle attrezzature e dispositivi per la protezione e decontaminazione del personale e per la protezione di terzi, raccolta e smaltimento.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.256, comma 5	Omessa descrizione sintetica degli elementi previsti nella notifica preliminare all'Organo di vigilanza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.c	fino a 3 mesi	<b>1.139,08</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.256, comma 7	Omesso accesso, a richiesta dei lavoratori o loro rappresentanti, alla documentazione oggetto della notifica preliminare.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.c	fino a 3 mesi	<b>1.139,08</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.257, comma 1	Omessa informazione ai lavoratori, e loro rappresentanti, sui rischi per la salute da esposizione a polveri di amianto, norme igieniche, pulitura e uso di indumenti e DPI, precauzioni da prendere, esistenza del valore limite e necessità di monitoraggio ambientale.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>

Art.257, comma 2	Omessa informazione, prima possibile, dei lavoratori, e rappresentanti, del superamento del valore limite nell'aria e delle cause e loro consultazione sulle misure da adottare o, in caso di urgenza, informazione sulle stesse.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.258, comma 1 e 2	Omessa sufficiente ed adeguata formazione, a intervalli regolari, dei lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, a polveri di amianto.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.258, comma 3	Adibizione alla rimozione o smaltimento dell'amianto, e bonifica delle aree, di lavoratori che non abbiano frequentato corso di formazione professionale.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.259, comma 1	Omessa specifica periodica sorveglianza sanitaria dei lavoratori.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.259, comma 2	Omessa visita medica, all'atto della cessazione dal lavoro, dei lavoratori iscritti nel registro degli esposti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.259, comma 3	Omessi minimi previsti accertamenti sanitari nel contesto della visita medica, all'atto della cessazione dal lavoro, dei lavoratori iscritti nel registro degli esposti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.260, comma 1	Omessa registrazione dei lavoratori esposti nel registro di esposizione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.260, comma 2	Omessa fornitura, su richiesta, agli Organi di vigilanza e all'ISPSEL, di copia del registro di esposizione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.d	amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				amm.va ridotta			<b>854,30</b>
Art.260, comma 3	Omesso invio all'ISPSEL, tramite il medico competente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, della cartella sanitaria e di rischio unitamente alle annotazioni individuali del registro delle esposizioni.	Datore di lavoro Dirigente	Art.262, comma 2, lett.d	amm.va minima	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
				amm.va ridotta			<b>854,30</b>

**TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLIGICI**  
**CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.269, comma 1	Omessa comunicazione all'Organo di vigilanza preventiva all'uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.b	fino a 3 mesi	<b>1.139,08</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.269, comma 2	Omessa comunicazione all'Organo di vigilanza preventiva all'uso autorizzato di agenti biologici del gruppo 4.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.b	fino a 3 mesi	<b>1.139,08</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.269, comma 3	Omessa nuova comunicazione all'Organo di vigilanza per intervenuta variazione significativa del rischio per la salute o per l'utilizzo di nuovo agente classificato in via provvisoria.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.b	fino a 3 mesi	<b>1.139,08</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.270, comma 1	Esercizio di attività con utilizzo di agente biologico del gruppo 4 senza autorizzazione del Ministero della Salute.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.270, comma 4	Omessa informazione al Ministero della Salute di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.270, comma 4	Omessa informazione al Ministero della Salute della cessazione di impiego di agente biologico del gruppo 4.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>

**TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLIGICI  
CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

Art.271, comma 1	Omessa considerazione, nella valutazione dei rischi, di tutte le informazioni disponibili sull'agente biologico.	Datore di lavoro	Art.282, comma 1	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.271, comma 2	Omessa applicazione dei principi di buona prassi microbiologica e adozione delle misure preventive e protettive adattate alle situazioni lavorative.	Datore di lavoro	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.271, comma 2	"	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.271, comma 3	Omessa nuova valutazione dei rischi in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e salute.	Datore di lavoro	Art.282, comma 1	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.271, comma 3	Omessa periodica valutazione dei rischi.	Datore di lavoro	Art.282, comma 1	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.271, comma 5	Omessa integrazione del DVR coi dati delle fasi che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici, numero dei lavoratori addetti, generalità del RSPP, metodi e procedure lavorative, misure preventive e protettive, programma di emergenza per la protezione dall'esposizione ad agente biologico del gruppo 3 o 4.	Datore di lavoro	Art.282, comma 1	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.272, comma 1	Omessa attuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione dei lavoratori agli agenti biologici.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
"	"	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.272, comma 2, lett.a)	Utilizzo di agenti biologici nocivi quando il tipo di attività lavorativa consenta di evitarli.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.272, comma 2, lett.a)	Utilizzo di agenti biologici nocivi quando il tipo di attività lavorativa consenta di evitarli.	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.272, comma 2, lett.b)	Utilizzo di lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, oltre il minimo necessario.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
"	"	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.272, comma 2, lett.c)	Omessa adeguata progettazione dei processi lavorativi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
"	"	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.272, comma 2, lett.d)	Omessa adozione di misure collettive di protezione ovvero di DPI qualora non sia altrimenti possibile evitare l'esposizione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
"	"	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.272, comma 2, lett.e)	Omessa adozione di misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione di agente biologico al di fuori del luogo di lavoro.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
"	"	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.272, comma 2, lett.f)	Omesso uso del segnale di rischio biologico di cui all'AlI.XLV e degli altri appropriati segnali di avvertimento.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
"	"	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>

Art.272, comma 2, lett.g)	Omessa elaborazione di idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.272, comma 2, lett.h)	Omessa definizione di procedura di emergenza per affrontare incidenti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.272, comma 2, lett.i)	Omessa verifica, se necessario o tecnicamente realizzabile, della presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.272, comma 2, lett.l)	Omessa predisposizione di mezzi necessari per la raccolta, immagazzinamento e smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante impiego di contenitori adeguati ed identificabili.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.272, comma 2, lett.l)	Omessa predisposizione di mezzi necessari per la raccolta, immagazzinamento e smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante impiego di contenitori adeguati ed identificabili.	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.272, comma 2, lett.m)	Omessa concorde procedura per la manipolazione e trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.273, comma 1, lett.a)	Omessa predisposizione di misure, qualora la valutazione evidenzia rischi da agenti biologici per la salute dei lavoratori, affinché i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.273, comma 1, lett.b)	Omessa predisposizione di misure, qualora la valutazione evidenzia rischi da agenti biologici per la salute dei lavoratori, affinché i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi, da riporre in luoghi separati dagli indumenti civili.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.273, comma 1, lett.c)	Omessa predisposizione di misure, qualora la valutazione evidenzia rischi da agenti biologici per la salute dei lavoratori, affinché i DPI siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.273, comma 1, lett.c)	Omessa predisposizione di misure, qualora la valutazione evidenzia rischi da agenti biologici per la salute dei lavoratori, affinché si provveda a riparare o sostituire i DPI prima dell'utilizzazione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.273, comma 1, lett.d)	Omessa predisposizione di misure, qualora la valutazione evidenzia rischi da agenti biologici per la salute dei lavoratori, affinché gli indumenti di lavoro che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.273, comma 2	Assunzione di cibi o bevande, conservazione di cibi, fumo, uso di pipette a bocca, applicazione di cosmetici nelle zone di lavoro predeterminate e segnalate ove vi possa essere esposizione ad agenti biologici.	Chiunque	Art.286	sanzione amm.va minima	<b>142,38</b>	<b>640,73</b>	<b>142,38</b>
				sanzione amm.va ridotta			<b>213,58</b>

Art.274, comma 2	Omessa definizione ed applicazione di procedure per manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e la comunità i materiali ed i rifiuti contaminati.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.274, comma 3	Omessa scelta delle misure di contenimento per ridurre al minimo il rischio di infezione, nelle strutture di isolamento di pazienti o animali contaminati da agenti dei gruppi 2, 3 o 4, tra quelle di cui all'All.XLVII.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.275, comma 1	Omessa adozione, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2,3,4, e nei locali destinati ad animali di laboratorio contaminati, di idonee misure di contenimento conformi all'All.XLVII.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.275, comma 2	Omessa adozione di misure affinché l'uso di agenti biologici sia eseguito in aree di lavoro con livello di contenimento corrispondente al gruppo dell'agente contaminante.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.275, comma 2	Omessa adozione di misure affinché l'uso di agenti biologici sia eseguito in aree di lavoro con livello di contenimento corrispondente al gruppo dell'agente contaminante.	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.275, comma 3	Omessa adozione di misure di contenimento corrispondenti almeno al 2° liv. nei laboratori e locali destinati agli animali da esperimento ove sia possibile la contaminazione da agenti patogeni per l'uomo.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.275, comma 3	Omessa adozione di misure di contenimento corrispondenti almeno al 2° liv. nei laboratori e locali destinati agli animali da esperimento ove sia possibile la contaminazione da agenti patogeni per l'uomo.	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.275, comma 4	Omessa adozione di misure di contenimento corrispondenti almeno al 3° liv., nei laboratori e nei locali destinati ad animali di laboratorio contaminati ove si fa uso di agenti biologici non classificati ma che possono far sorgere rischio grave per la salute dei lavoratori.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.275, comma 5	Omessa adozione delle misure di contenimento eventualmente più elevate individuate dal Ministero della salute nei laboratori e nei locali destinati ad animali di laboratorio ove sia possibile la contaminazione da agenti patogeni per l'uomo ovvero ove si fa uso di agenti biologici non classificati ma che possono far sorgere rischio grave per la salute dei lavoratori.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.276, comma 1	Omessa adozione, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2,3,4, di idonee misure di contenimento tra quelle di cui all'All.XLVIII.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>

Art.276, comma 2	Omessa adozione, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici non classificati, ma che possono far sorgere rischio grave per la salute dei lavoratori, di misure di contenimento corrispondenti almeno al 3° liv..	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.277, comma 1	Omesso immediato abbandono della zona interessata ad incidente con dispersione nell'ambiente di agente biologico dei gruppi 2, 3 o 4.	Lavoratore	Art.285, comma 1, lett.b	fino a 15 gg	<b>142,38</b>	<b>569,53</b>	<b>142,38</b>
Art.277, comma 2	Omessa tempestiva informazione all'Organo di vigilanza, lavoratori ed RSU dell'avvenuto incidente, delle cause e misure da adottare o già adottate.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.b	fino a 3 mesi	<b>1.139,08</b>	<b>2.847,69</b>	<b>711,92</b>
Art.277, comma 3	Omessa immediata segnalazione al datore di lavoro o dirigente o preposto di qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.	Lavoratore	Art.285, comma 1, lett.a	fino a 1 mese	<b>427,16</b>	<b>1.139,08</b>	<b>284,77</b>
Art.278, comma 1	Omessa informazione dei rischi per la salute; precauzioni da prendere; misure igieniche; funzioni degli indumenti da lavoro e protettivi e dei DPI e loro uso; procedure da seguire per la manipolazione degli agenti di gruppo 4; modo di prevenire gli infortuni e misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.278, comma 1	Omessa informazione dei rischi per la salute; precauzioni da prendere; misure igieniche; funzioni degli indumenti da lavoro e protettivi e dei DPI e loro uso; procedure da seguire per la manipolazione degli agenti di gruppo 4; modo di prevenire gli infortuni e misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.278, comma 2	Omessa adeguata formazione sui rischi per la salute; precauzioni da prendere; misure igieniche; funzioni degli indumenti da lavoro e protettivi e dei DPI e loro uso; procedure da seguire per la manipolazione degli agenti di gruppo 4; modo di prevenire gli infortuni e misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.278, comma 3	Omessa fornitura dell'informazione e formazione prima che i lavoratori siano adibiti all'attività.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.278, comma 3	Omessa ripetizione periodica dell'informazione e formazione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.278, comma 3	Omessa rinnovazione dell'informazione e formazione in occasione di cambiamenti nelle lavorazioni che influiscono sulla natura e grado dei rischi.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
“	“	Preposto	Art.283	fino a 2 mesi	<b>569,53</b>	<b>2.278,14</b>	<b>569,54</b>
Art.278, comma 4	Omessa apposizione sul luogo di lavoro, in posizione ben visibile, di cartelli riportanti le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>

**TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLIGICI - CAPO III SORVEGLIANZA SANITARIA**

Art.279, comma 1	Omessa sorveglianza sanitaria.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.279, comma 2	Omessa adozione, su conforme parere del medico competente, delle misure protettive particolari per i lavoratori che richiedono misure speciali di protezione per motivi sanitari personali, compresa la messa a disposizione di vaccini efficaci e l'allontanamento temporaneo del lavoratore.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.279, comma 3	Omessa informazione al datore di lavoro dell'esistenza di anomalia imputabile all'esposizione, riscontrata nei lavoratori esposti in modo anomalo allo stesso agente.	Medico competente	Art.284	fino a 2 mesi	<b>427,16</b>	<b>1.708,61</b>	<b>427,15</b>
Art.280, comma 1	Omessa iscrizione sul registro degli esposti dei lavoratori addetti ad attività comportante l'uso di agenti del gruppo 3 o 4 con l'indicazione dell'attività svolta, l'agente utilizzato, l'eventuale esposizione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.280, comma 2	Omessa istituzione, aggiornamento e tenuta tramite il RSPP del registro degli esposti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.280, comma 2	Impedimento all'accesso al registro degli esposti al Medico competente ed al RLS.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.a	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.280, comma 3, lett.a)	Omessa consegna di copia del registro degli esposti all'ISPESL e all'Organo di vigilanza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.c	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
							<b>854,30</b>
Art.280, comma 3, lett.a)	Omessa comunicazione periodica, ovvero a richiesta, delle variazioni intervenute all'ISPESL e all'Organo di vigilanza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.c	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
							<b>854,30</b>
Art.280, comma 3, lett.b)	Omessa comunicazione all'ISPESL e all'Organo di vigilanza della cessazione del rapporto di lavoro con l'aggiornamento dei dati relativi al lavoratore.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.c	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
							<b>854,30</b>
Art.280, comma 3, lett.b)	Omessa consegna all'ISPESL, per il tramite del medico competente, della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore il cui rapporto è cessato.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.c	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
							<b>854,30</b>
Art.280, comma 3, lett.c)	Omessa consegna, in caso di cessazione dell'attività dell'azienda, di copia del registro degli esposti all'Istituto Superiore di Sanità e all'Organo di vigilanza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.c	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
							<b>854,30</b>
Art.280, comma 3, lett.c)	Omessa consegna all'ISPESL, in caso di cessazione dell'attività dell'azienda, di copia del registro nonché, per il tramite del medico competente, le cartelle sanitarie e di rischio.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.c	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
							<b>854,30</b>
Art.280, comma 3, lett.d)	Omessa richiesta all'ISPESL, in caso di assunzione di lavoratore già esposto allo stesso agente, di copia delle annotazioni individuali del registro degli esposti nonché di copia della cartella sanitaria e di rischio.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.c	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
							<b>854,30</b>
Art.280, comma 4	Omessa conservazione, fino a risoluzione del rapporto di lavoro, delle annotazioni individuali del registro degli esposti e delle cartelle sanitarie e di rischio.	Datore di lavoro Dirigente	Art.282, comma 2, lett.c	sanzione amm.va minima sanzione amm.va ridotta	<b>711,92</b>	<b>2.562,91</b>	<b>711,92</b>
							<b>854,30</b>

**TITOLO X BIS PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA  
NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO**

Art.286 quinquies, comma 1	Omessa valutazione del rischio espositivo a malattie che possono essere contratte da ferite o contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione.	Datore di lavoro	Art.286 septies, comma 1	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.286 quinquies, comma 2	Omessa individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali, qualificazioni professionali, fattori psico-sociali e quelli connessi con l'ambiente di lavoro per eliminare o diminuire i rischi professionali derivanti da ferite da taglia o da punta.	Datore di lavoro	Art.286 septies, comma 1	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.286 sexies, comma 1, lett.a	Omessa definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati.	Datore di lavoro Dirigente	Art.286 septies, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.286 sexies, comma 1, lett.b	Omessa eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario.	Datore di lavoro Dirigente	Art.286 septies, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.286 sexies, comma 1, lett.c	Omessa adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.286 septies, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.286 sexies, comma 1, lett.d	Omesso divieto della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture.	Datore di lavoro Dirigente	Art.286 septies, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.286 sexies, comma 1, lett.e	Omessa sorveglianza sanitaria.	Datore di lavoro Dirigente	Art.286 septies, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.286 sexies, comma 1, lett.f	Omessa effettuazione di formazione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.286 septies, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.286 sexies, comma 1, lett.g	Omessa effettuazione di informazione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.286 septies, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.286 sexies, comma 1, lett.h	Omessa previsione delle procedure da adottare in caso di ferimento del lavoratore.	Datore di lavoro Dirigente	Art.286 septies, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>

**TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE  
CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

Art.289, comma 2	Omesse misure, quando l'attività non consente di prevenire la formazione di materie esplosive, al fine di evitare l'accensione di materie esplosive e attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione.	Datore di lavoro Dirigente	Art.297, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.290	Omessa valutazione dei rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive.	Datore di lavoro	Art.297, comma 1	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.291	Omesse misure, dove possono svilupparsi materie esplosive, affinché gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere il lavoro in condizioni di sicurezza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.297, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.292, comma 2	Omesso coordinamento, quale datore di lavoro responsabile del luogo di lavoro, di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e omessa specifica nel DPCE dell'obiettivo, misure e modalità di attuazione del coordinamento.	Datore di lavoro Dirigente	Art.297, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>



Art.293, comma 1	Omessa ripartizione in zone, a norma dell'All.XLIX, delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.	Datore di lavoro Dirigente	Art.297, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.293, comma 2	Omessa applicazione, nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, delle prescrizioni minime di cui all'All.L..	Datore di lavoro Dirigente	Art.297, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.294, comma 1	Omessa elaborazione ed aggiornamento del DPCE.	Datore di lavoro Dirigente	Art.297, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.294, comma 2	Omessa indicazione nel DPCE dell'individuazione e valutazione dei rischi di esplosione, delle adeguate misure protettive, dei luoghi classificati in zone di cui all'All.XLIX, dei luoghi in cui si applicano le misure minime di cui all'All.L., che i luoghi, attrezzature, dispositivi di allarme sono concepiti, impiegati e tenuti in efficienza tenendo conto della sicurezza.	Datore di lavoro Dirigente	Art.297, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.294, comma 3	Omessa compilazione del DPCE prima dell'inizio del lavoro.	Datore di lavoro Dirigente	Art.297, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.294, comma 3	Omessa revisione del DPCE qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche ampliamenti o trasformazioni rilevanti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.297, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.294-bis	Omessa informazione e formazione dei lavoratori esposti al rischio di esplosione e dei loro rappresentanti.	Datore di lavoro Dirigente	Art.297, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>
Art.296	Omesse verifiche, di cui ai Capi III e IV del DPR 462/2001, delle installazioni elettriche nelle aree classificate zone 0, 1, 20, 21.	Datore di lavoro Dirigente	Art.297, comma 2	da 3 a 6 mesi	<b>3.559,60</b>	<b>9.112,57</b>	<b>2.278,14</b>

*Note personali dell'autore:*

- (1) *Il legislatore, con la Legge 17.12.2021 n.215, ha convertito e modificato l'art.13 del D.L. 21.10.2021 n.146, inserendo nell'art.14 del D. Lgs. 81/2008 il nuovo obbligo. Ha precisato che "Non si applica la procedura di diffida di cui all'art.13 del d. lgs. 23.4.2004 n.124."*  
*Si rammenta, però, che a tutti gli illeciti previsti dal D.Lgs. 81/2008 si applica la procedura di estinzione agevolata prevista dall'art.301-bis stesso D.Lgs. che non fa alcun riferimento all'art.13 del d. lgs. 124/2004.*
- (2) *Gli importi delle sanzioni non sono rivalutati in considerazione della nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n.724 del 30.10.2023.*

## INDICE

TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 1
TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE	1
TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - SEZIONE I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI	3
TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - SEZIONE II VALUTAZIONE DEI RISCHI	8
TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - SEZIONE III SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	8
TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - SEZIONE IV FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO	9
TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - SEZIONE V SORVEGLIANZA SANITARIA	9
TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - SEZIONE VI GESTIONE EMERGENZE	10
TITOLO II LUOGHI DI LAVORO – CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	11
TITOLO III USO ATTREZZATURE E D.P.I. – CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO	12
TITOLO III USO ATTREZZATURE E D.P.I. – CAPO II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	14
TITOLO III USO ATTREZZATURE E D.P.I. – CAPO III IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE	14
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO I MISURE PER LA SICUREZZA	15
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE II DISPOSIZIONI GENERALI	18
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE III SCAVI E FONDAZIONI	22
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE IV PONTEGGI IN LEGNAME E OPERE PROVVISORIE	24
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE V PONTEGGI FISSI	26
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE VI PONTEGGI MOBILI	27
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE VII COSTRUZIONI EDILIZIE	28
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE VIII DEMOLIZIONI	29
TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	31
TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI – CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	31
TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI – CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	32
TITOLO VIII AGENTI FISICI – CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	32
TITOLO VIII AGENTI FISICI – CAPO II PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE	33
TITOLO VIII AGENTI FISICI – CAPO III PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI	34
TITOLO VIII AGENTI FISICI – CAPO IV PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRICI	34
TITOLO VIII AGENTI FISICI – CAPO V PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	35
TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE – CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI	36
TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE – CAPO II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI - SEZIONE II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	40
TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE – CAPO II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI - SEZIONE III SORVEGLIANZA SANITARIA	44
TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE – CAPO III PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO - SEZIONE II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	45
TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI - CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	49
TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI - CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	50
TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI - CAPO III SORVEGLIANZA SANITARIA	54
TITOLO Xbis PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO	55
TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE - CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	55

